

ATTI del CONGRESSO NAZIONALE

Bologna, 4 giugno 2022

25



Prospettive di pianificazione dell'evento sportivo post Covid



A.N.D.E.S.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

In copertina, veduta della fontana del Nettuno in Piazza Maggiore

Questo volume è disponibile sotto la licenza



Creative Commons, Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo, 4.0
Creative Commons, Attribution - Non commercial - Share Alike, 4.0

Per maggiori informazioni sulle condizioni di utilizzo:
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode>



Prospettive di pianificazione dell'evento sportivo post Covid

ATTI DEL CONGRESSO



I testi pubblicati nel presente volume sono quelli inviati dagli Autori: l'editing si è limitato alle correzioni dei refusi e dello stile, dove è stato ritenuto appropriato. La Segreteria Tecnica e la Segreteria Organizzativa non si assumono responsabilità in merito ad eventuali errori ed inesattezze contenute nei testi, nei nomi e nelle attribuzioni



SOMMARIO

PROGRAMMA	6
IL PROFESSIONISMO ENTRA NEL CALCIO FEMMINILE: QUALE RUOLO PER IL DGE?.....	8
STRATEGIE DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELL'EVENTO PARTITA	25
LA NORMATIVA ANTINCENDI NEGLI STADI ALLA LUCE DEI NUVI DECRETI MINISTERIALI	28
NUOVE TIPOLOGIE DI CONTROLLO ACCESSI PER EVENTI SPORTIVI.....	50
PROFILI DI RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: IL CALCIO PROFESSIONISTICO FEMMINILE	66
TRA OSSERVATORIO E PREVENZIONE.....	108

PROGRAMMA



Con il patrocinio di



XXV CONGRESSO NAZIONALE

PROSPETTIVE DI PIANIFICAZIONE DELL'EVENTO SPORTIVO POST COVID

NH Bologna Villanova - Via Villanova, 29/8, 40055 Bologna BO

Bologna, 4 giugno 2022

PROGRAMMA

Ore 10.15

Accreditamento dei partecipanti

Ore 10.45

Apertura dei lavori congressuali e saluto delle autorità

F. Taroni - *Presidente A.N.DE.S.*

Ore 11.30

Il professionismo entra nel calcio femminile: quale ruolo per il DGE?

F. Xausa - *Socio A.N.DE.S.*

Ore 12.00

L'organisational meeting form UEFA

R. Tassi, F. Ciuffreda - *Bologna F.C.*

Ore 12.30

Strategie di pianificazione e gestione dell'evento partita

E. Arcioni - *Vice Questore della Polizia di Stato*

13.00

La normativa antincendio negli stadi alla luce dei nuovi decreti ministeriali

F. Furno - *DGE Città di Campobasso*

Ore 13.30

Pausa pranzo



15.00

Nuove tipologie di controllo accessi per eventi sportivi

M. Viozzi - *Vi.Bi snc*

Ore 15.20

Profili di responsabilità nella gestione della sicurezza degli impianti sportivi: il calcio professionistico femminile

L. Musumarra - *Avvocato. Docente di Diritto dello Sport, Università Luiss Guido Carli*

Ore 16.30

Tra Osservatorio e prevenzione

B. Sciortino - *Lega Nazionale Dilettanti*

Ore 17.00

Chiusura dei lavori congressuali

SEDE DEL CONGRESSO

NH Bologna Villanova

Via Villanova, 29/8

40055 Bologna BO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

A.N.DE.S. – Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza

C. 345 8591176 - M. info@associazioneandes.it

W. www.associazioneandes.it

Partner dell'evento






IL PROFESSIONISMO ENTRA NEL CALCIO FEMMINILE: QUALE RUOLO PER IL DGE?

di Francesco XAUSA



Segretario Sportivo e vice delegato per la gestione eventi
presso Pordenone Calcio srl. Pordenone

 **ANDES**
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022

**CRONOPROGRAMMA di gestione della
gara calcio femminile professionistico**

Proposta A.N.DE.S.

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



ANDES ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELEGATI ALLA SICUREZZA **XXV Congresso Nazionale**
Bologna, 4 giugno 2022

comunicato 226/A figc del 27-4-22 226

- Con il comunicato 226/A del 27 aprile 2022 la FIGC a modifica delle NOIF (Norme Organizzative Interne della Figc) perfeziona la identificazione delle squadre iscritte alla divisione calcio femminile come squadre professionistiche.
- Nell'enunciato dell'art 28 di questo comunicato identifica proprio "i Professionisti" e tra questi i partecipanti al campionato di serie A femminile.

ANDES ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELEGATI ALLA SICUREZZA

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it

ANDES ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELEGATI ALLA SICUREZZA **XXV Congresso Nazionale**
Bologna, 4 giugno 2022

comunicato 226/A figc del 27-4-22 226

- Al successivo articolo 29 chiaramente esplicita l'esistenza di un campionato non professionistico di calcio femminile intendendo i campionati di calcio femminile diverso dal campionato di serie A Femminile.
- All'art 62 si tratta invece di "Tutela dell'ordine pubblico in occasione delle gare"

ANDES ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELEGATI ALLA SICUREZZA

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it

**COMUNICATO 223/A FIGC DEL 27-4-22 223****preambolo**


- Con il comunicato 223/A del 27 aprile 2022 la FIGC fissa gli ADEMPIMENTI per poter partecipare al campionato di serie A femminile professionistico.
- Non delle vere licenze nazionali ma qualcosa di molto simile e di transizione tra il dilettantistico ed il professionistico.
- Molti i punti che già conosciamo per i professionisti ma ... alcune carenze.

**COMUNICATO 223/A FIGC DEL 27-4-22 223****preambolo**

- Di nostro interesse
- 3. Requisiti Infrastrutturali Le società devono, **entro il termine del 20 giugno 2022**, depositare
 - proprietà dell'impianto
 - Competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che attestino, ai sensi dell'art. 80 TULPS
 - certificato di omologazione; - in caso di manto erboso artificiale








ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022


COMUNICATO 223/A FIGC DEL 27-04-22 223
preambolo

- **requisiti infrastrutturali** anche al di fuori della Regione
- **Campo di gioco**
- **Porte e bandierine d'angolo**
- **Panchine**
- **Pannelli pubblicitari**
- **Spogliatoi**
- **Infermeria per giocatori e arbitri**
- **Locale Antidoping**
- **Tribune**
- **Servizi igienici**
- **Postazioni per le telecamere e per i telecronisti e OB Van Area**
- **Impianto di diffusione sonora**



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it




ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022

COMUNICATO 223/A FIGC DEL 27-4-22 223
preambolo

- Da fare molta attenzione alle **Norme programmatiche** che vertono su illuminazione e aspetti strutturali che non si riesce a fare in un mese perché spesso soggette ai tempi dei lavori pubblici.
- E necessarie per la stagione 23/24
- in caso di manto erboso artificiale
- E per impianto di illuminazione e generatore di emergenza



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022

COMUNICATO 223/A FIGC DEL 27-4-22 223

preambolo

Requisiti sportivi e organizzativi

Tra le figure obbligatorie :

- g) l'impegno a depositare, entro il termine del 30 settembre 2022, la scheda informativa riguardante il Dirigente Responsabile della Gestione dell'attività femminile della società,**
Non troveremo tra le figure il DGE ne gli steward



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022

Decreto 13 agosto 2019

- Il decreto 13 agosto 2019 All'art 1 comma 3 riporta
 - Il decreto si applica agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche professionistiche nonché agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche DILETTANTISTICHE aventi capienza superiore a 7.500 posti.



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA



Decreto 6 giugno 2005 “biglietti”

- Il decreto 6 giugno 2005 “Biglietti”
 - **Art. 1**
 - *(Emissione, distribuzione, vendita e cessione)*
 - Le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio sono responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano.
 - Non dà un limite di capienza ne distingue professionisti e non



Decreto 6 giugno 2005 “videosorveglianza”

- Il decreto 6 giugno 2005 “Videosorveglianza”
 - **Art. 1**
 - *(Apparati e sistemi per la videoregistrazione televisiva: ubicazione, dotazione e caratteristiche)*
 - Gli impianti nei quali si svolgono competizioni riguardanti il gioco del calcio, aventi una capienza superiore a 10.000 spettatori, devono
 - Qui vi è il limite della capienza e non distingue professionisti o non





Decreto 18 marzo 1996 come modificato dal DM 6 giugno 2005

- Il decreto 18 marzo 1996 come modificato dal DM 6 giugno 2005

ART. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

- Sono soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli impianti sportivi ..., nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell'allegato, ove e' prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100.



Decreto 18 marzo 1996 come modificato dal DM 6 giugno 2005

ART. 5 AREA DI SERVIZIO ANNESSA ALL'IMPIANTO

Tutti gli impianti di capienza superiore a 2.000 spettatori devono avere

ART. 6 SPAZI RISERVATI AGLI SPETTATORI E ALL'ATTIVITA' SPORTIVA

Sono ammessi posti in piedi negli impianti al chiuso con capienza fino a 500 spettatori ed in quelli all'aperto con capienza fino a 2.000 spettatori. Negli impianti all'aperto contrassegnati nell'allegato con l'asterisco, e' consentito prevedere posti in piedi.





Decreto 18 marzo 1996 come modificato dal DM 6 giugno 2005

ART. 7 SETTORI Al fine di realizzare la separazione tra i sostenitori delle due squadre, gli impianti all'aperto con un numero di **spettatori superiore a 10.000** e quelli al chiuso con un numero di spettatori superiore a 4.000 devono avere lo spazio riservato agli spettatori suddiviso in settori ...

ART. 18 DISPOSITIVI DI CONTROLLO DEGLI SPETTATORI Negli impianti con **capienza superiore a 10.000** spettatori all'aperto e 4.000 al chiuso, in occasione di manifestazioni sportive, deve essere previsto un impianto televisivo a circuito chiuso



Decreto 18 marzo 1996 come modificato dal DM 6 giugno 2005

ART. 19 GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

Il titolare dell'impianto o complesso sportivo, ovvero, la società utilizzatrice, per gli impianti di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio

Quindi no al PMCS e non a sala GOS ecc





Decreto 18 marzo 1996 come modificato dal DM 6 giugno 2005

- **ART. 19-TER. GESTIONE DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI DOVE SI DISPUTANO INCONTRI DI CALCIO**
¹⁷Per ciascun impianto **di capienza superiore ai 10.000** posti ove si disputino incontri di calcio, è istituito il Gruppo Operativo Sicurezza, di seguito denominato G.O.S.,
- **ART. 19-QUATER. GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO** ¹⁸ Al fine di garantire il rispetto della disciplina di utilizzo dell'impianto, degli obblighi e dei divieti previsti, le società utilizzatrici degli impianti, avranno cura di:

No al G.O.S. si al P.O.S.



Esamina normativa

- Siamo davanti ad una situazione complessa senza una normativa esaustiva e quindi soggetta a grandi differenze interpretative.
- Speriamo che FIGC riesca a redigere un protocollo minimo cui potersi appellare per cercare di uniformare la situazione nei vari impianti e soprattutto nella varie questure e commissioni di vigilanza



ANDES ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022

**GIORNI PRECEDENTI
LA GARA**

- (almeno 8 gg prima) invio della **nota informativa per gli ospiti** con i dettagli dei percorsi, procedure particolari relative all'impianto, regolamento d'uso dello stadio (**non obbligatorio ad oggi il regolamento d'uso DM 18-3-96**), indicazione del circuito di biglietteria che sarà attivato, grado di rischio previsto per la manifestazione ecc.
- (almeno 5gg prima) apertura delle **prevendite locali e nazionali** con attenzione della predisposizione di biglietterie/circuiti di vendita on line utili agli ospiti
- coordinamento con la squadra ospite per acquisire loro **programma della trasferta** con individuazione di dove alloggeranno, la sede di eventuali allenamenti e confronto delle notizie con la questura.

ANDES ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELEGATI ALLA SICUREZZA

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it

ANDES ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022

**GIORNI PRECEDENTI
LA GARA**

- (3gg prima) stesura progetto impiego steward (POS) ed invio ai componenti del G.O.S. per l'approvazione insieme al piano gestione eventi. **Mancando l'obbligatorietà dell'istituzione del GOS sotto i 10.000 posti (oggi 7500) l'invio lo faremo alle FFO competenti per territorio**
- Ricordiamoci che esiste l'obbligo di segnalazione per motivi di OP:
 - al Questore dell'evento pubblico
 - Alle FFO locali
 - Al 118 o servizio sanitario nazionale competente
 - Al sindaco del comune che ospita l'evento
 - Ai VVF per gli impianti soggetti a vigilanza

ANDES ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELEGATI ALLA SICUREZZA

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale

Bologna, 4 giugno 2022

VENERDÌ _____ (match day -2)

- Ore 8.00 attivazione da parte di _____ (COMUNE, SOCIETA' GESTORE TERZO dello stadio) per
 - arrivo personale addetto agli allestimenti pubblicitari di bordo campo con accesso dall' ingresso _____
 - arrivo addetti pulizie per verifica locali chiusi con rifinitura delle lavorazioni previste
- Staff Biglietteria apertura biglietteria per vendita tagliandi settori locali e ospiti ed effettuazione cambio utilizzatore/perfezionamento del titolo **biglietto nominativo non obbligatorio ad oggi**
- Laddove Questura o Carabinieri non svolgano un vero G.O.S. preliminare per la gara, **non obbligatorio per norma**, trovare un sistema di condivisione delle informazioni tipo GOS o TAVOLO TECNICO



A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale

Bologna, 4 giugno 2022

SABATO _____ (MATCH DAY -1)

- Ore 8.00 personale stadio attivazione per
 - arrivo addetto pulizie e rifiniture zona Autorità/Vip spogliatoi
 - arrivo personale società per allestimenti pubblicitari bordo campo
- Ore 8.00 personale stadio accensione riscaldamenti/condizionamenti zona spogliatoi autorità stampa ecc.
- Ore 12.00 personale Stadio Verifica continua delle temperature raggiunte - locali spogliatoi necessaria temperatura di minimo 20° C negli spogliatoi fir termine della gara di Domenica
- Ore 15.00 verifica funzionamento tornelli (palmari) con accensione degli stessi e prova lettura titoli di accesso **non obbligatori per norma**



A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



ANDES ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022

DOMENICA _____
(match day)

- Ore 7.30 personale stadio apertura delle adduzioni di acqua per tutti i settori in uso (elenco dei settori)
- Ore 7.30 personale stadio accensione pompe di ricircolo acqua calda sanitaria spogliatoi o caldaie produzione acqua calda
- **Importante verificare che tutto in zona spogliatoi sia pronto per l'evento**
- **Fino a ieri anche la sanificazione (probabilmente anche oggi e per un po' di domani)**

ANDES ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELEGATI ALLA SICUREZZA

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it

ANDES ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022

DOMENICA _____
(match day)

- Ore 8.00 attivazione e consegna impianto con:
 - **consegna delle chiavi dei cancelli** di accesso alla struttura al personale di servizio per la partita da parte del personale stadio
 - verifica continua della **temperatura nei locali spogliatoi**
 - Apertura del cancello di accesso al terreno di gioco per addetti alla **sistemazione del terreno di gioco**
 - Apertura delle porte in zona autorità/Vip, zona spogliatoi, zona stampa, uffici per servizio steward ecc per permettere agli addetti ai lavori di operare

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



DOMENICA _____ (match day)


- Ore 8.00 accensione sistema videosorveglianza a circuito chiuso (tvcc) (**Non esiste obbligo normativo se non per capienza**) per seguire l'attività di bonifica della struttura da parte degli steward
- Ore 8.00 inizio operazioni di bonifica da parte degli steward
- Ore 8.00
 - verifica funzionalità dell'impianto antincendio
 - operazioni di bonifica della struttura
 - controllo degli accessi alla struttura del personale delle ditte che devono operare (allegare lista delle ditte con i nominativi e anagrafiche dei lavoratori)
 - verifica accessi persone/ditte da orario inizio bonifica
 - verifica eventuali danneggiamenti alla struttura, segnalazione e tentativo ripristino delle condizioni minime di esercizio. In caso di impossibilità circoscrizione dell'area con inibizione al pubblico
 - verifica funzionalità porte di sicurezza verso il campo



DOMENICA _____ (match day)

- Ore 9.30
 - inizio allestimento dispositivo prefiltraggi mobili o fissi (**non obbligatori per normativa**)
 - arrivo dei tecnici dei service tv
- Ore 10.00 arrivo personale catering zona autorità vip ecc.
- Ore 11.30 accesso magazzinieri squadra locale con allestimento spogliatoio




 ANDES ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022

DOMENICA _____
(match day)

- Ore 12.00 arrivo Responsabili di Funzione - coordinatori steward - capi unità per riunione preparazione alla partita **obbligo del dm 13 agosto ma l'organigramma può essere molto snello esempio 1 dge e pochi steward incorporando il DGE le funzioni mancanti (RF, CS, CU)**
- Ore 12.30 arrivo personale steward per riunione preparazione alla partita
- **Invio degli elenchi corretti del personale steward e non impiegato ai referenti di O.P. (POS gara)**
- Ore 12.30 incontro con chi coordinerà il servizio di O.P. per verifica condizioni concordate nella riunione tipo G.O.S.


A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it

 ANDES ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022

DOMENICA _____
(match day)

- Ore 12.45 personale della società in servizio per
 - arrivo terna arbitrale e accoglienza fino in zona spogliatoio arbitri
 - accesso magazzinieri ospiti con allestimento spogliatoio
 - arrivo pullman squadra ospite (solitamente 1,5 ore prima della gara)
- Ore 13.00 personale della società in servizio per
 - apertura varchi di accesso agli spettatori
 - arrivo pullman prima squadra società di casa
- Ore 13.30 riunione nello spogliatoio arbitrale tra arbitri, procura federale, delegato Lega, Delegato gestione evento, dirigente del servizio di O.P., responsabili e dirigenti accompagnatori delle società di calcio **non normato con precisione ad oggi**


ANDES ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELEGATI ALLA SICUREZZA

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale

Bologna, 4 giugno 2022

DOMENICA _____ (match day)

- Ore 14.30 inizio gara
- Non essendoci un obbligo del regolamento d'uso diventa difficile per gli steward far rispettare qualcosa che ad oggi non è previsto dalla norma. Serve un intervento FIGC/Osservatorio per delineare lo scenario transitorio che possa motivare la nostra operatività
- Ore 15.20 intervallo con sistemazione zolle del terreno di gioco da parte del personale incaricato



A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale

Bologna, 4 giugno 2022

A SEGUIRE ORARI PREVISTI SALVO PROBLEMI DI O.P.

- A fine gara (2 ore dopo inizio)
 - sistemazione zolle terreno di gioco da parte del personale incaricato
 - personale della società servizio rimozione striscioni locali sugli spalti
- A svuotamento stadio (2,5 ore dopo inizio gara) movimentazione barriere per disallestimento dispositivo da parte del personale della società salvo non serva smontare l'impianto per favorire l'esodo.
- 3 ore dopo inizio gara le squadre abbandonano lo stadio dopo eventuali interviste

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



A SEGUIRE ORARI PREVISTI SALVO PROBLEMI DI O.P.

- Ore 18.00 (3,5 ore dopo inizio gara) personale stadio
 - spegnimento riscaldamenti /condizionamenti locali spogliatoi e spegnimento pompe ricircolo acqua calda spogliatoi
 - chiusura acque a svuotamento avvenuto della struttura dagli spettatori e addetti ai lavori
 - compartimentazione graduale della struttura e verifica di danneggiamenti in zona spogliatoi
 - autorità



A SEGUIRE ORARI PREVISTI SALVO PROBLEMI DI O.P.

- Ore 18.30 previsto termine uscita ultimi addetti (giornalisti, etc) dalla struttura – affiancamento del personale Stadio per la chiusura ultimi locali lasciati aperti
- Ore 19.00
 - restituzione da parte del personale della società delle chiavi dei cancelli di accesso alla struttura al Custode presente e abbandono della struttura del personale della società sportiva
 - chiusura della struttura da parte del personale Stadio





LUNEDÌ ____ giorno seguente la gara (MD + 1)

- Ore 7.00 arrivo addetti pulizie post gara - personale stadio provvederà a: apertura dell'impianto in tutte le aree interessate e apertura delle acque per la pulizia dei bagni, fornitura di luci nei bagni ciechi, apertura anche dei locali autorità, spogliatoi e tutti i locali concessi e usati per la gara. Qualora i lavori di pulizia non fossero ultimati si dovrà prevedere uguale servizio i giorni a seguire.
- Ore 8.00 inizio lavori di riparazione degli eventuali danni verificatisi in occasione dell'incontro. Qualora i lavori di riparazione dei danneggiamenti non fossero ultimati si dovrà proseguire nell'operato i giorni a seguire.




STRATEGIE DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELL'EVENTO PARTITA

di ELEONORA ARCIONI



Vice Questore della Polizia di Stato della Questura di Bologna








ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022

Procedura di gestione del rischio



LA NORMATIVA ANTINCENDI NEGLI STADI ALLA LUCE DEI NUVI DECRETI MINISTERIALI

di Francesco FURNO



RSPP e delegato per la gestione eventi di
Città di Campobasso

La normativa antincendio negli stadi alla luce dei nuovi decreti ministeriali

I nuovi decreti in sostituzione del DM 10 marzo 1998



Dott. Francesco Furno – RSPP – DGE Città di Campobasso
4 giugno 2022




Di cosa parliamo

L'emanazione di tre distinti provvedimenti, al superamento definitivo del D.M. 10 marzo 1998, "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" storico decreto, che ha segnato un'epoca.

Come impattano i Decreti Ministeriali sul lavoro del DGE e sul Piano di Mantenimento delle condizioni di Sicurezza

Entrata in vigore a breve, il prossimo autunno!!
04/10/2022



* successive modifiche ed integrazioni

ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022

DM 1 settembre 2021	DM 2 settembre 2021	DM 3 settembre 2021
<p>Criteria generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</p>	<p>Criteria per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</p>	<p>Criteria generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</p>

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it

ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022

Introduzione

Tali documenti vanno ad attuare l'articolo 46 comma 3 del D.Lgs 81/2008 che, al momento della sua stesura, prevedeva la possibilità di adottare uno o più decreti in cui definire i criteri atti ad individuare:

- misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifici;
- misure precauzionali di esercizio;
- metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
- criteri per la gestione delle emergenze;
- le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

L'entrata in vigore di questi decreti sancirà definitivamente l'abrogazione del DM 10 marzo 1998 "Criteria generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it




DM 1 settembre 2021

- Il corpo di questo decreto, soprannominato Decreto controlli, è incentrato sui criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti e definisce tutti i requisiti necessari per gli interventi sugli impianti, le attrezzature e tutti gli altri sistemi di sicurezza antincendio presenti nelle attività.
- Gli allegati al decreto sono due e definiscono gli obblighi del datore di lavoro e le specifiche che devono possedere gli addetti agli interventi di manutenzione, in modo da concorrere all'innalzamento dei livelli di sicurezza per tutte le attività lavorative andando ad integrare la strategia (GSA) del Codice di prevenzione incendi ed aggiungono un approfondimento sui controlli ispettivi che dovranno essere svolti dall'Organo di vigilanza.



DM 1 settembre 2021



Impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio	Norme e specifiche tecniche (TS) per verifica, controllo, manutenzione
Estintori	UNI 9994-1
Reti di idranti	UNI 10779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845
Impianti sprinkler	UNI EN 12845
Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI)	UNI 11224
Sistemi di allarme vocale per scopi d'emergenza (EVAC)	UNI ISO 7240-19 o UNI CEN/TS 54-32
Sistemi di evacuazione fumo e calore	UNI 9494-3
Sistemi a pressione differenziale	UNI EN 12101-6
Sistemi a polvere	UNI EN 12416-2
Sistemi a schiuma	UNI EN 13565-2
Sistemi spray ad acqua	UNI CEN/TS 14816
Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist)	UNI EN 14972-1
Sistema estinguente ad aerosol condensato	UNI EN 15276-2



DM 1 settembre 2021

Registro dei
Controlli

Sorveglianza –
Liste di controllo

- i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio
 - scadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche
- Oltre all'attività di controllo periodico e alla manutenzione di cui al punto 1, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.



	SI	NO	Note
CONTENUTI MINIMI DEGLI INTERVENTI PREVISTI			
Gruppo N° 1 : ESTINTORI			
Intervento programmato : Sorveglianza periodica			
Periodicità : semestrale			
Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:			
1. Verificare la presenza e la segnalazione dell'estintore con apposito cartello;			
2. Verificare che la visibilità, l'utilizzabilità e l'accesso allo stesso siano liberi da ostacoli;			
3. Verificare che l'estintore non sia stato manomesso e che non sia privo del dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali;			
4. Verificare che i contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben leggibili;			
5. Controllare che l'indicatore di pressione indichi un valore compreso all'interno del campo verde;			
6. Verificare che l'estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili, ecc. ;			
7. Verificare che l'estintore sia esente da danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto;			
8. Controllare che il cartellino di manutenzione sia presente sull'apparecchio e sia correttamente compilato.			



ANDES.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale

Bologna, 4 giugno 2022

	SI	NO	Note
Gruppo N° 2 : IDRANTI			
Intervento programmato : Sorveglianza periodica			
Periodicità : semestrale			
Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:			
1. Verificare che siano collocati al posto designato;			
2. Verificare che siano accessibili, senza ostacoli e ben visibili;			
3. Verificare che la localizzazione sia chiaramente segnalata;			
4. Verificare che le istruzioni d'uso siano chiare e leggibili;			
5. Verificare che non siano evidentemente difettosi;			
6. Verificare che i componenti non presentino segni di corrosione o perdite.			

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it

ANDES.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale

Bologna, 4 giugno 2022

Piano di Mantenimento delle condizioni di Sicurezza

Art. 19 - Gestione della sicurezza antincendio DM18/03/1996:

- a) disciplinare le attività di controllo per prevenire gli incendi;
- b) prevedere l'istruzione e la formazione del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;
- c) contemplare le informazioni agli spettatori ed agli atleti sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza;
- d) garantire il funzionamento, durante le manifestazioni, dei dispositivi di controllo degli spettatori di cui all'art. 18;
- e) garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;
- f) garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio;**
- g) garantire la manutenzione e l'efficienza o la stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva e della zona spettatori;
- h) garantire la manutenzione e l'efficienza degli impianti;
- i) contenere l'indicazione delle modalità per fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;
- j) prevedere l'istituzione di un registro dei controlli periodici [...]**

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



DM 2 settembre 2021

Il corpo del documento contiene i criteri di gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio dell'attività lavorativa e specifica gli obblighi del datore di lavoro per quanto riguarda la stesura del piano di emergenza e definisce le modalità di formazione degli addetti antincendio e le competenze richieste dai docenti preposti alla loro formazione.

Gli allegati al DM sono 5 e sono articolati come segue:

- Gestione della sicurezza antincendio
- Gestione della sicurezza antincendio in emergenza
- Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio
- Idoneità tecnica per addetti al servizio antincendio
- Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio.



DM 2 settembre 2021

Gestione della sicurezza antincendio nei
Luoghi di lavoro (ai sensi dell'articolo 2, comma 2)

Sono occupati
almeno 10
lavoratori

Aperti al pubblico
con più di 50
persone

Allegato I DPR
151/2011

Per i luoghi che non rientrano in nessuno dei casi indicati in precedenza, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, fermo restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022

Elenco delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011

- Attività 65
- Attività 65.1.B : Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone (e fino a 200 persone) ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq.
- Attività 65.2.C : Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 200 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq.

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022

DM 2 settembre 2021

Art. 2.

Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza

1. Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
(devono essere fornite al lavoratore all'atto dell'assunzione ed aggiornate)

- a) i rischi di incendio e di esplosione legati all'attività svolta;
- b) i rischi di incendio e di esplosione legati alle specifiche mansioni svolte;
- c) le misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro
- d) l'ubicazione delle vie d'esodo
- e) le procedure da adottare in caso di incendio
- f) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e primo soccorso
- g) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



DM 2 settembre 2021

Preparazione all'emergenza

I lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale


I lavoratori devono partecipare all'esercitazione e, qualora ritenuto opportuno, devono essere coinvolte anche le ulteriori persone presenti normalmente durante l'esercizio dell'attività (ad esempio utenti, pubblico, personale delle ditte di manutenzione, appaltatori).

Se nello stesso edificio coesistono più datori di lavoro, è necessaria la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti occupanti l'edificio per la realizzazione delle esercitazioni antincendio



Time Line





ANDES ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022

Piano di Mantenimento delle condizioni di Sicurezza

Art. 19 - Gestione della sicurezza antincendio DM18/03/1996:

- disciplinare le attività di controllo per prevenire gli incendi;
- prevedere l'istruzione e la formazione del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;**
- contemplare le informazioni agli spettatori ed agli atleti sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza;**
- garantire il funzionamento, durante le manifestazioni, dei dispositivi di controllo degli spettatori di cui all'art. 18;
- garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;
- garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio;
- garantire la manutenzione e l'efficienza o la stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva e della zona spettatori;
- garantire la manutenzione e l'efficienza degli impianti;
- contenere l'indicazione delle modalità per fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;**
- prevedere l'istituzione di un registro dei controlli periodici [...]

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



DM 13 agosto 2019

- E) Altre attività all'interno dell'impianto sportivo
- [...]
- 9. concorso attivo nelle procedure inerenti alla pubblica incolumità ed alle emergenze, nonché i servizi connessi;

Esercitazioni

Secondo quanto previsto dalla determinazione dell'osservatorio n. 6/2009 del 3 febbraio 2009

1. **Illustrazione ed attuazione degli elementi fondamentali contenuti nel Piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, nonché del piano di emergenza dell'impianto sportivo;**



DM 2 settembre 2021

Contenuti del piano di emergenza

1. I fattori da tenere presenti nella compilazione e da riportare nel piano di emergenza sono:
 - a) le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo;
 - b) le modalità di rivelazione e di diffusione dell'allarme incendio;
 - c) il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
 - d) i lavoratori esposti a rischi particolari;
 - e) il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano nonché all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, dell'evacuazione, della lotta antincendio, del primo soccorso);
 - f) il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.



ANDES.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022

DM 2 settembre 2021

Contenuti del piano di emergenza

2. Il piano di emergenza deve essere è basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:

- a) i compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali, a titolo di esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
- b) i compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
- c) i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
- d) le specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari;
- e) le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
- f) le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l'intervento.

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



ANDES.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022

DM 2 settembre 2021

Contenuti del piano di emergenza

3. Il piano deve includere anche una o più planimetrie nelle quali sono riportati almeno:

- a) le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio;
- b) l'ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione;
- c) l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
- d) l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi tecnici combustibili;
- e) l'ubicazione dei locali a rischio specifico;
- f) l'ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccorso;
- g) i soli ascensori utilizzabili in caso di incendio.

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



ANDES.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale

Bologna, 4 giugno 2022

Art. 19-quater.⁵⁶ - Gestione dell'impianto sportivo

Al fine di garantire il rispetto della disciplina di utilizzo dell'impianto, degli obblighi e dei divieti previsti, le società utilizzatrici degli impianti, avranno cura di:

- a) *predisporre l'organigramma dei soggetti incaricati dell'accoglienza e dell'instradamento degli spettatori e dell'eventuale attivazione delle procedure inerenti alla pubblica incolumità, nonché dei soggetti addetti ai servizi connessi e provvedere al loro reclutamento;*
- b) *predisporre un piano per l'informazione, la formazione e l'addestramento di tutti gli addetti alla pubblica incolumità prevedendo sia figure di coordinamento che*

⁵⁶ *Si applica esclusivamente agli impianti sportivi ove si disputano manifestazioni calcistiche con capienza superiore a 10.000 spettatori (Circolare MI.SA. n° 31 del 20-12-2005).*

operatori, specificandone i compiti anche in base alle caratteristiche dell'impianto.

Il numero minimo degli addetti alla pubblica incolumità impiegati in occasione dello svolgimento di ciascuna manifestazione sportiva non potrà essere inferiore comunque ad 1 ogni 250 spettatori e quello dei coordinatori non inferiore a 1 ogni 20 addetti. Le attività di tali addetti dovranno svolgersi in stretto raccordo con il personale delle Forze dell'ordine che dovranno essere tempestivamente informate di ogni problematica che può avere riflessi sull'ordine e la sicurezza pubblica.

Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo dell'impianto per manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle ordinariamente previste al suo interno.

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



ANDES.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale

Bologna, 4 giugno 2022

DM 2 settembre 2021

Corsi di formazione e
aggiornamento antincendio

Attività Livello 3

impianti di estrazione di oli minerali fabbriche e depositi di esplosivi centrali termoelettriche alberghi con oltre 200 posti letto; Ecc.

Attività Livello 2

i luoghi di lavoro compresi nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3

Attività Livello 1

Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it




ANDES
 ASSOCIAZIONE NAZIONALE
 DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale
 Bologna, 4 giugno 2022

DM 2 settembre 2021

Corsi di formazione e aggiornamento antincendio

<p>Attività Livello 3</p> <p>Formazione 16 ore Aggiornamento 8 ore</p>	<p>Attività Livello 2</p> <p>Formazione 8 ore Aggiornamento 5 ore</p>	<p>Attività Livello 1</p> <p>Formazione 4 ore Aggiornamento 2 ore</p>
--	---	---

Aggiornamento con cadenza quinquennale della formazione degli addetti antincendio

Prova pratica di estinzione nei corsi di formazione di livello 1 nonché in tutti i corsi di aggiornamento per addetti antincendio.

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it


ANDES
 ASSOCIAZIONE NAZIONALE
 DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale
 Bologna, 4 giugno 2022

DM 2 settembre 2021

Art. 7.

Disposizioni transitorie e finali

1. I corsi di cui all'art. 5, già programmati con i contenuti dell'allegato IX del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell'ultima attività di formazione o aggiornamento. Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l'obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso.

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



DM 2 settembre 2021

Idoneità Tecnica

I lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512

n) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;



CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO Comando Vigili del Fuoco Alessandria

8. OPERATORI DI SICUREZZA

Informazioni

Articolazioni

Normative

Specializzazioni

Dislocazioni

Lavora con

Amministrazione

trasparente

Attività

Nell'ambito della gestione della sicurezza, devono essere previsti operatori destinati alle seguenti mansioni:

- assistenza all'esodo;
- instradamento e monitoraggio dell'evento;
- lotta all'incendio.

Per l'espletamento di tali mansioni, l'organizzatore della manifestazione si avvarrà di operatori di sicurezza in possesso dei seguenti requisiti:

1. Soggetti iscritti ad Associazioni di protezione civile riconosciute nonché personale in quiescenza già appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai Corpi dei Vigili Urbani, dei Vigili del Fuoco, al Servizio Sanitario per i quali sia stata attestata l'idoneità psico-fisica, ovvero altri operatori in possesso di adeguata formazione in materia;
2. Addetti alla lotta all'incendio e alla gestione dell'emergenza, formati con corsi di livello C ai sensi del DM 10 marzo 1998 e abilitati ai sensi dell'art. 3 della Legge 609/96.

Per lo svolgimento della funzione di assistenza all'esodo, all'instradamento ed al monitoraggio dell'evento possono essere impiegati operatori in possesso dei requisiti, indistintamente, di cui ai precedenti punti 1 e 2.

Il numero complessivo di operatori di sicurezza addetti a tali funzioni non dovrà essere inferiore ad una unità ogni 250 persone presenti. Ogni venti operatori dovrà essere previsto almeno un coordinatore di funzione.

A questi operatori deve essere aggiunto un numero di addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze in possesso dei requisiti di cui al punto 2, individuato sulla base della valutazione dei rischi di incendio e conformemente alla pianificazione di emergenza.

Per le manifestazioni caratterizzate da un'alta affluenza sarà richiesto, come stabilito dall'art. 19 del D.Lvo 139/2006 s.m.i. il servizio di vigilanza antincendio al Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio.



DM 13 agosto 2019

ALLEGATO C - LA FORMAZIONE DEGLI STEWARD

Area sicurezza antincendio:

- gestione dell'impianto sportivo;
- principi e prodotti della combustione;
- riconoscimento materiale pirotecnico ed esplosivi;
- tecniche d'intervento sull'incendio;
- protezione passiva contro gli incendi;
- *case histories* sugli impianti sportivi (corso base per attività a rischio basso)
- modalità di supporto **agli addetti antincendio** ed alle squadre dei Vigili del fuoco;
- vie di esodo;



Numero di Addetti Antincendio

Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste. Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.

Il servizio di vigilanza Vigili del Fuoco deve essere obbligatoriamente richiesto da parte dei titolari delle attività di pubblico spettacolo e trattenimento ogni qualvolta lo prescrive la Commissione Provinciale/Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo oppure, nei seguenti casi previsti dall'art.4 comma 3 del D.M. 261/1996:

- impianti per attività sportive all'aperto con capienza superiore a 10.000 posti anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;



Numero di addetti antincendio allo stadio – La mia Proposta

2 addetti per settore dello stadio

2 addetti per lo spogliatoio e zone di lavoro dipendenti società

Formare con attestato Antincendio Livello 2 con idoneità Tecnica:

- Steward
- personale della società che lavora a stretto contatto con i Giocatori (team manager, magazzinieri, fisioterapisti)
- personale della società che lavora allo stadio (addetto stampa, addetti marketing...DGE ecc..)



Servizio di Vigilanza

Nota DCPREV prot. n. 1825 del 11-02-2010.

Servizi di vigilanza presso lo stadio ...

- Con riferimento alla nota ... si puntualizza che è la competente commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo che delibera l'entità del servizio in base alle valutazioni sulle caratteristiche delle manifestazioni da svolgersi e sul livello di rischio ipotizzabile.
- Ferma rimanendo la competenza appena evidenziata si fa rilevare che il D.M. 22/2/96 n° 261 stabilisce le modalità di svolgimento del servizio legandolo a "prima dell'inizio dello spettacolo". Nella fattispecie si è quindi del parere che il servizio in argomento debba avere inizio con congruo anticipo rispetto all'inizio della partita e che la decisione in merito spetti alla commissione di vigilanza e non al GOS che invece ha attinenza con l'ordine pubblico.



ANDES.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022

Conclusioni

- Nell'applicazione dei DM stretta collaborazione tra RSPP aziendale e DGE
- Utilizzare questo tempo, prima dell'entrata in vigore dei DM, per una rivalutazione di tutto il sistema di gestione delle EMERGENZE
- Rivalutazione critica dei Piani di Emergenza Esistenti

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



ANDES.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022



A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



ANDES.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022



1/10


Ecco come si presenterà, dopo l'intervento dei pompieri, la zona a bordocampo tra le due panchine dello **Stadio Nazionale di Andorra** in vista della **partita contro l'Inghilterra**. Un incendio, fortunatamente senza feriti, è divampato a poche ore dal match di qualificazione ai

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



ANDES.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022



A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



ANDES.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale

Bologna, 4 giugno 2022

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it

ANDES.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale

Bologna, 4 giugno 2022

LETTICIRC P457- 4139 sott. 7 del 6 aprile 2007 - impianti sportivi

L'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha stabilito di regolamentare l'introduzione degli striscioni, o di analoghi materiali, negli impianti sportivi che ospitano gare di campionati nazionali di calcio di serie A, B e C, della Coppa Italia, nonché le competizioni internazionali.

A tal fine il suddetto Osservatorio, mediante una apposita determinazione adottata nel corso della riunione del 8 marzo 2007 di cui si allega uno stralcio, ha vietato di introdurre, in tutti gli impianti sportivi in cui si svolgono le suddette gare, striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie se non espressamente autorizzato. L'autorizzazione è previsto che venga concessa dal dirigente del G.O.S. ovvero, per gli stadi al di sotto della capienza stabilita dal quadro normativo vigente, dall'Ufficio di Gabinetto del Questore, acquisito il parere delle Amministrazioni interessate.

In particolare il parere di competenza del Comando Provinciale dei vigili del fuoco dovrà riguardare le caratteristiche del materiale in relazione alla dimensione degli striscioni e/o delle coreografie che si intendono adottare con la finalità di garantire la sicurezza antincendio e salvaguardare la pubblica incolumità. Conseguentemente si ritiene che possano essere accettati, anche se non classificati ai fini della reazione al fuoco, gli striscioni che vengono fissati "a monte od a valle degli spalti" in corrispondenza delle "balaustre". Qualora invece venisse ammessa, da parte dell'organo di Pubblica Sicurezza, l'introduzione all'interno dello stadio di coreografie da far ondeggiare in orizzontale sugli spettatori, si ritiene che per la necessaria protezione delle persone il materiale di dette coreografie debba essere di caratteristiche di reazione al fuoco non superiore a due.

Classe italiana	Definizione
0	materiali incombustibili
1	materiali combustibili non infiammabili
2	materiali combustibili difficilmente infiammabili
3	materiali combustibili infiammabili
4	materiali combustibili facilmente infiammabili
5	materiali combustibili estremamente infiammabili

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it

ANDES ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELEGATI ALLA SICUREZZA		XXV Congresso Nazionale Bologna, 4 giugno 2022	
	Gruppo: C.U.C. Scritta: CAMPOBASSO Misura: 250 x 1200 Settore di Esposizione: Curva Nord Materiale: PVC		GRUPPO: CERE' LUICA MISURA: 2 MT X 1,50 MT SETTORE DI ESPOSIZIONE: CURVA OVEST MATERIALE: TL008M340
	GRUPPO: Pazzi di Lei MISURA: 2 x 2 SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva Fiesole MATERIALE: PVC / TNT / STOFFA		GRUPPO: Club Napoli Rio De Janeiro MISURA: mt. 6x1,30 SETTORE DI ESPOSIZIONE: Distinti MATERIALE: Ignifugo
	GRUPPO: GRUPPO WANDELLI MISURA: 1,8 X 1,1 MT SETTORE DI ESPOSIZIONE: TRIBUNA EST MATERIALE: TELA NAUTICA		

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it

ANDES ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELEGATI ALLA SICUREZZA		XXV Congresso Nazionale Bologna, 4 giugno 2022	
<h2>Nota di colore</h2>			
<h3>DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 38</h3>			
<ul style="list-style-type: none"> • Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi • Art. 8. Regolamento unico • entro 150 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, viene emanato il regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi 			
<h2>28 luglio 2021</h2>			
A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it			



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022

Nota di colore

2. Il regolamento unico:

- a) procede al riordino, all'ammodernamento e al coordinamento di tutte le disposizioni e norme di carattere strutturale, anche relative alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, per gli ambiti specifici dell'impiantistica sportiva;
- b) definisce i criteri progettuali e gestionali per la costruzione, modificazione e l'esercizio degli impianti sportivi con particolare riguardo a: ubicazione dell'impianto sportivo; area di servizio annessa all'impianto; spazi riservati agli spettatori e all'attività sportiva; sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attività sportiva; vie di uscita, aree di sicurezza e varchi; servizi di supporto della zona spettatori; spogliatoi; strutture, finiture, arredi, depositi e impianti tecnici; dispositivi di controllo degli spettatori; distributori automatici di cibi e bevande la cui somministrazione dovrà avvenire in ottemperanza alle linee guida emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; sicurezza antincendio; ordine e sicurezza pubblica;
- c) organizza le disposizioni in funzione della tipologia dell'impianto, delle discipline sportive e del numero di spettatori presenti;
- d) dedica una apposita sezione agli impianti per il gioco del calcio ai vari livelli di attività;
- e) dedica specifiche previsioni relative alle manifestazioni occasionali che si svolgono negli impianti sportivi;
- f) individua criteri progettuali e gestionali orientati a garantire la sicurezza, l'accessibilità e la fruibilità degli impianti sportivi, tra cui quelli volti a regolare l'accesso e l'esodo in sicurezza degli spettatori e dei vari utenti che a qualsiasi titolo utilizzano l'impianto, dei mezzi di soccorso, inclusi gli spazi di manovra e stazionamento degli stessi, nel rispetto del massimo affollamento previsto per l'impianto e del sistema di vie d'uscita dallo stesso, nonché i criteri progettuali e gestionali finalizzati a prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno degli impianti sportivi, tenuto conto della redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi;
- g) recepisce le norme tecniche europee (UNI EN);
- h) indica i criteri per l'elaborazione di prezziari digitali interoperabili a mezzo di formati aperti con modelli informativi per la progettazione, la realizzazione, la riqualificazione e la gestione degli stessi;
- i) disciplina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il procedimento per la verifica di conformità dell'impianto e per il rilascio del certificato di idoneità statica.

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022

“Nessuno si getta dalla finestra; ma, in caso d'incendio, anche il più rigido gentleman e la dama più schizzinosa si sbrigheranno a saltare. La necessità non ha legge.”

FĚDOR MICHAJLOVIČ DOSTOEVSKIJ

Grazie

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it

NUOVE TIPOLOGIE DI CONTROLLO ACCESSI PER EVENTI SPORTIVI

di Maurizio VIOZZI



Rappresentante legale di Vi.Bi snc, società di rappresentanza e consulenza in sistemi di controllo accessi, metal detector, rilevatori di tracce di esplosivi e controllo accessi automezzi

**NUOVE TIPOLOGIE DI CONTROLLO
ACCESSI PER EVENTI SPORTIVI**

BMD
safety systems and technologies

CEIA

Di Viozzi Maurizio & C.
VI.BI.
Società di rappresentanza e consulenza

LA NOSTRA MISSIONE: LA VOSTRA SICUREZZA



La VI.BI. s.n.c. opera nel campo della sicurezza fisica aziendale dal 1998, per la progettazione e consulenza di soluzioni per la sicurezza e rappresentanza di alcune case produttrici italiane e mondiali di primaria importanza.

Un'ampia ed approfondita esperienza consente autonomia, flessibilità e dinamicità nella realizzazione di soluzioni valide per ogni problema di sicurezza.

L'azienda

LA NOSTRA ATTIVITÀ

La VI.BI. S.n.c. è specializzata nella rappresentanza di prodotti tecnologici altamente qualificati da noi rappresentati e/o selezionati sul mercato, quali:

- **Metal Detector**
- **Macchine a raggi X per controllo bagagli e posta**
- **Rilevatori tracce di esplosivi portatili**
- **Controllo accessi automezzi**

Inoltre supportiamo il cliente nelle proprie scelte, con la progettazione e consulenza di soluzioni adeguate al livello di sicurezza previsto e/o richiesto.

L'azienda

LA NOSTRA ATTIVITÀ

Forniamo soluzioni e sistemi operando come unico referente e procedendo secondo un iter operativo che si articola attraverso le seguenti fasi :



- Analisi delle esigenze del cliente
- Studio di fattibilità
- Esame dei vari sistemi di sicurezza esistenti sul mercato
- Progettazione delle soluzioni e dei relativi impianti
- Proposte realizzative differenziate per consentire la scelta piu' idonea
- Formazione del personale operativo tramite corsi di addestramento



PROFILO AZIENDALE



www.ceia.net







CHI SIAMO






- CEIA è una Società specializzata nella progettazione e produzione di **Sistemi di Ispezione Elettromagnetica** e di **Sistemi di Riscaldamento ad Induzione**
- Tutte le attività di **Ricerca, Sviluppo e Produzione** si svolgono all'interno della Società.
- CEIA offre una **rete consolidata di punti di assistenza tecnica** in grado di fornire corsi di formazione continui e certificati.





CHI SIAMO





- ▶ CEIA è una Azienda Familiare, **fondata nel 1968**, auto-finanziata e non quotata in borsa
- ▶ CEIA è presente sull'intero mercato mondiale e supporta i suoi clienti con **5 Società CEIA, 9 Filiali e 140 partner commerciali autorizzati**






RETE DI DISTRIBUZIONE E DI ASSISTENZA



- CEIA Sede Centrale
- CEIA INTERNATIONAL
- CEIA USA
- CEIA GmbH
- CEIA Limited
- Filiali Dirette di CEIA, CEIA INTERNATIONAL e di CEIA USA
- Distributori e centri di Assistenza
- Aree geografiche coperte da CEIA





CEIA USA Ltd., Cleveland, Ohio [USA]



CEIA International S.A.S., PARIS [FRANCIA]



CEIA GmbH, Etzville-am-Rhein, Essen [GERMANIA]



CEIA Limited, Arden Forest Ind Est Alcester, Warwickshire [INGHILTERRA]





INFORMAZIONI GENERALI



ESPERIENZA

- **50 anni** di esperienza nella Ricerca e nella Produzione di Metal Detector
- **Sede Centrale:** un'area di **38.000 m²** destinata ai laboratori di ricerca ed ai reparti di produzione:
 - ▶ **356 dipendenti**
 - ▶ **180 tecnici** altamente qualificati
 - ▶ **60 ingegneri** dedicati
- **Certificazione ISO 9001**

BREVETTI

- **56 brevetti** dimostrano l'importanza della ricerca svolta nel campo dell'elettromagnetismo

INSTALLAZIONI

- **Più di 500.000 Metal Detectors** installati in tutto il mondo






RICERCA E TECNOLOGIA



Al fine di mantenere un **Controllo Qualità integrale sull'intero processo di produzione**, CEIA assembla al proprio interno tutte le schede elettroniche, il 96% mediante impianti automatici di altissima precisione [SMT].



COLLAUDO FUNZIONALE DOPO L'ASSEMBLAGGIO:
200 ORE DI FUNZIONAMENTO CONTINUO




VISTA INTERNA DEL REPARTO SMT [COMPONENTI ELETTRONICI A MONTAGGIO SUPERFICIALE]



RICERCA E TECNOLOGIA



CIRCA IL 20% DELL'ORGANICO CEIA OPERA NELL'ATTIVITÀ DI RICERCA



ROBOT A 3 ASSI PER LA MAPPATURA E LA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DI RIVELAZIONE



	A	B	C	D	E
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					
135					
136					
137					
138					
139					
140					
141					
142					
143					
144					
145					
146					
147					
148					
149					
150					
151					
152					
153					
154					
155					
156					
157					
158					
159					
160					
161					
162					
163					
164					
165					
166					
167					
168					
169					
170					
171					
172					
173					
174					
175					
176					
177					
178					
179					
180					
181					
182					
183					
184					
185					
186					
187					
188					
189					
190					
191					
192					
193					
194					
195					
196					
197					
198					
199					
200					



AREE DI ATTIVITÀ



SICUREZZA



INDUSTRIALE



SOTTOSUOLO



INDUZIONE







SICUREZZA AEROPORTUALE



METAL DETECTOR
A TRANSITO

ANALIZZATORE
DI SCARPE

ANALIZZATORE
DI BOTTIGLIE E LIQUIDI

METAL DETECTOR
MANUALI








SICUREZZA AEROPORTUALE



NUOVI PRODOTTI: SAMDEX

ANALIZZATORE DI SCARPE PER MINACCE METALLICHE ED ESPLOSIVI [SMD + SED]

- **Risoluzione degli allarmi** forniti sulle calzature dal Metal Detector a Transito
- **Miglioramento del livello di sicurezza** con la rivelazione di esplosivi
- **Maggiore comfort per i passeggeri:** nessuna operazione di svestizione delle scarpe
- **Incremento del flusso di transito**
- Risultato di analisi immediato: "OK/ALLARME"



Ispezione dei passeggeri mediante metal detector a transito (WTMD) ed analizzatore di scarpe (SAMDEX)





ceia

CARGO SCREENING

NUOVI PRODOTTI: EMIS SERIES

DISPOSITIVO AUTOMATICO PER IL CONTROLLO DI CARGO NON METALLICO

- Rivelazione completamente automatica di detonatori e componenti metallici di ordigni esplosivi
- Ispezione di pallet e pacchi:
 - Merci deperibili: pesce, carne, prodotti agricoli, fiori e materiale organico
 - Carta, plastica, gomma
 - Materiale stampato
 - Vestiario senza particolari metallici

EMIS 130200 per il controllo di cargo su pallet.


SODDISFA LO STANDARD DI PERFORMANCE ECAC

TSA QUALIFICATO

IL NOSTRO SERVIZIO

ceia

Noleggi per eventi e forniture
Magazzino di Roma CEIA



02PN20-LFA™

RIVELATORE DI ARMI AD ALTO FLUSSO
PER L'ISPEZIONE DI PERSONE E BAGAGLI



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ottimizzato per la rivelazione di armi di grande calibro o di altri dispositivi metallici di attacco di elevate dimensioni
- Controllo automatico di persone, borse e bagagli attraverso lo stesso varco
- Flusso di transito estremamente elevato con minimo numero di allarmi intempestivi
- Elevata larghezza di transito
- Design compatto e di agevole installazione
- Applicabile come dispositivo autonomo o combinato con telecamere e controllo remoto delle operazioni



ESEMPI DI IMPIEGO DEL RIVELATORE 02PN20-LFA



THREAT DETECTION THROUGH ELECTROMAGNETICS

OPENGATE™

AUTOMATIC SCREENING OF PEOPLE WITH LUGGAGE, BACKPACKS, AND BAGS FOR THREAT DETECTION

INTRODUCTION

OPENGATE is a **Groundbreaking Weapons Detection System** designed for the automatic screening of people in transit, including their luggage, backpacks, and bags, for the detection of **Mass Casualty Metal Threats**, such as high caliber assault weapons and IED devices

- ✓ **OPENGATE is the first wire-free, screening portal** consisting of two **independent and self-powered pillars**, with each pillar equipped with a support base and electronic analysis system.
- ✓ **Contrary to Metal Detector Gates, OPENGATE does not require a mechanical and electrical connection** between the two transducers that define the passageway.
- ✓ **Acoustic and optical signals**, located at the top of the pillars, provide simultaneous status and alarm indications.
- ✓ **OPENGATE features a near zero rate of nuisance alarms**, and operates with **very high transit flow**, without the need for the divestiture of non-threat items.
- ✓ It is **portable, elegant, easy to set up and ready to use with no installation required**, including the setting and assembly of mechanical and electrical parts.
- ✓ Its structure makes it **suitable for indoor and outdoor operations**, even in conditions of exposure to rain and sunlight, in all environmental conditions that are compatible with security screening operations.
- ✓ The **extreme portability allows quick relocation of the gate**, offering the most suitable solution for places where, for safety reasons, the checkpoint must be moved from obstructions after use.
- ✓ If required, the **detection and signaling parameters can be easily set via the OPENGATE App**, designed for smartphones or tablets.



HIGHLIGHTS


- DETECTION TARGET**
 Mass casualty weapons and IED
- OPERATIONAL USE**
 Extremely high throughput with near-zero nuisance alarms, provides automatic screening and pre-screening of non-divested people along with their carry-on items
- APPLICATIONS**
 - Metro and railway stations
 - Airport and port terminal entrances
 - Convention centres
 - Museums
 - Stadiums
 - Arenas
 - Theatres
 - Theme parks
 - In general all places open to the public characterized by high footfall events or time restricted ingress
- EASY TO RELOCATE AND QUICK TO INSTALL**
 Is only 11 kg with less than 1 minute setup time and does not require adjustments or the assembly of mechanical and electrical parts
- INDOOR AND OUTDOOR OPERATIONS**
- AVAILABLE TO ORDER NOW**



OPENGATE™ APP

Detection and signalling parameters can be easily set via the OPENGATE App, designed for smartphones or tablets based on Android or iOS operating systems

- ✓ OPERATIVE SCREEN
- ✓ USER PARAMETERS



- 360° VISUAL ALARM INDICATION



- EASY TO RELOCATE AND QUICK TO INSTALL



- CARRYING HANDLE



- A ON / OFF SWITCH
- B BATTERY COMPARTMENT (2x)
- C TILT ADJUSTMENT FEET

- DIMENSIONS (WxDxH): 500 mm x 300 mm x 1825 mm
- WEIGHT (without batteries): 11 kg
- OPERATING TIME (4 batteries): up to 14 hours
- CHARGING TIME (2 batteries): 130 min



Le nostre soluzioni tecnologiche

CEIA

Rilevatori di esplosivi e contaminanti



 Le nostre soluzioni tecnologiche



Rilevatori portatili di esplosivi e polvere nera, cestini antideflagranti




 Le nostre soluzioni tecnologiche



Sistemi radiografici portatili digitali di ultimissima generazione







Alcune principali referenze eseguite in ambito Sportivo in Italia

The slide displays a collection of logos for various Italian sports clubs and service providers. The logos include Juventus, Italia Coni Servizi, Torino FC, Fiorentina, Frosinone Calcio, BFC 1909, Best Union Company Spa, Chievo Verona, ticketone, ATS (Around the Show), and a stylized red and blue logo. The background features a street scene with a statue and a Carabinieri patrol car.

Contatti

Maurizio Viozzi
info@vibisnc.it
+39 335 5761959

Via Monte Razzano n.61 00063 Campagnano (RM) Tel/Fax: 06 9041110 – email: commerciale@vibisnc.it

The slide contains contact information for Maurizio Viozzi, including an email address and a phone number. It also provides the company's address and another email address. The background is the same street scene as the previous slide.

PROFILI DI RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: IL CALCIO PROFESSIONISTICO FEMMINILE

di LINA MUSUMARRA



Avvocato
Docente di Diritto dello Sport presso l'Università Luiss Guido Carli

 ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022

**Profili di responsabilità nella gestione della sicurezza
degli impianti sportivi: il calcio professionistico
femminile**

Avv. Lina Musumarra
studiolegalemusumarra@yahoo.it

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



PREMESSA

- Come è noto, la FIGC, con le delibere adottate dal Consiglio federale del 25 giugno 2020 e del 9 novembre 2020, ha introdotto il professionismo sportivo nel calcio femminile a far data dalla stagione sportiva 2022/2023, relativamente al Campionato di Serie A organizzato dalla Divisione Calcio Femminile della FIGC (cfr., C.U. n. 226/A del 27 aprile 2022, che ha adeguato le NOIF alle nuove regole, in particolare, art. 28, a tenore del quale *sono qualificati "professionisti" i calciatori e le calciatrici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile*).



LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO

- Questa decisione è stata accelerata dall'adozione del D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, in tema di riforma del lavoro sportivo, il quale ha recepito i criteri direttivi contenuti nell'art. 5 della legge delega n. 86/2019, ove si stabilisce che l'individuazione della figura del *lavoratore sportivo* deve essere operata *senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta*. In attuazione di tale principio, l'art. 25 del decreto in esame ha pertanto definito la nozione di *lavoratore sportivo*, qualificando come tale *l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara*, i quali, *senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo*, con conseguente abrogazione, dal 1° gennaio 2023, della legge 23 marzo 1981, n. 91 in tema di professionismo sportivo.



SEGUE: LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO

- Fino alla legge n. 86 del 2019 il Legislatore aveva disciplinato, con la legge speciale n. 91 del 1981, soltanto la prestazione sportiva professionistica e nulla veniva previsto per l'attività dilettantistica, determinata per differenza: tutte le attività sportive non qualificate come professionistiche diventavano dilettantistiche.
- La Corte di Giustizia dell'Unione europea, peraltro, si è sempre espressa a favore del riconoscimento della qualifica di lavoratore a chi pratici uno sport quando *"l'attività sportiva rivesta il carattere di una prestazione di lavoro subordinato o di una prestazione di servizi retribuita"*, indipendentemente dal dato formalistico costituito dalla libera determinazione da parte di una federazione sportiva nazionale in merito alla qualificazione come professionistica della singola disciplina sportiva praticata (Dossier Servizio Studi Camera dei Deputati n. 111/2019 e Senato n. 145/2019).



SEGUE: LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO

- Il d.lgs. n. 36/2021 ha riconosciuto quindi la figura del **lavoratore sportivo**, che può svolgere attività sia nel settore dilettantistico sia in quello professionistico, con le necessarie conseguenti tutele.
- Tale decreto è attualmente oggetto di specifici interventi correttivi ed integrativi volti a recepire le istanze degli operatori del settore (i cui contributi sono tutti pubblicati sul sito del Dipartimento per lo Sport), al fine di garantire, da una parte, la sostenibilità al mondo dello sport e, dall'altra, i diritti costituzionalmente tutelati dei lavoratori sportivi, il cui ambito potrà essere ampliato rispetto alla definizione contenuta nell'art. 25 del decreto in parola, ricomprendendo anche ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva.



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale

Bologna, 4 giugno 2022

LE CALCIATRICI DEL CAMPIONATO DI SERIE A

- Occorre, inoltre, precisare che le disposizioni contenute negli articoli 39 (*fondo per il passaggio al professionismo dei campionati femminili ed estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili*) e 40 (promozione della parità di genere) del D.lgs. n. 36 **sono già in vigore dal 1° gennaio 2022**, unitamente all'art. 10 (riconoscimento ai fini sportivi per le Asd/Ssd), nonché all'intero Titolo VI in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai gruppi sportivi militari e ai corpi civili dello Stato.
- Con riferimento al calcio femminile il cambio di *status* delle atlete della Serie A dal 1° luglio 2022 *garantirà* – come è stato evidenziato dalla Presidente della Divisione Calcio Femminile - *alle calciatrici le adeguate tutele sanitarie, previdenziali e contributive, con un impatto normativo e finanziario sui Club che finanzieranno in buona misura questa innovazione.*

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale

Bologna, 4 giugno 2022

SEGUE: LE CALCIATRICI DEL CAMPIONATO DI SERIE A

- Con riferimento specifico al tema della **gestione della sicurezza**, la Presidente Mantovani ha sottolineato che *le infrastrutture sono il vero tallone d'Achille dello sport italiano. Se volessimo essere perfetti, dovremmo utilizzare o costruire mini stadi con tribune per una capienza tra i 2.000 e i 4.000 mila spettatori, con la possibilità di utilizzare i grandi stadi in alcune occasioni programmate e promosse in anticipo. Conosciamo le difficoltà, anche burocratiche, nel riuscire a realizzare le dovute migliorie in molte infrastrutture di proprietà dei Comuni, ma un manto erboso curato o un campo in erba sintetico idoneo, soprattutto ai fini della sicurezza delle atlete, deve essere garantito. In questo periodo pre-campionato stiamo effettuando dei sopralluoghi mirati con dei tecnici e i vari responsabili dei club, al fine di definire velocemente alcune progettazioni infrastrutturali strategiche, che potranno anche essere inserite a rendicontazione del fondo per il professionismo negli sport femminili.*

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



**ATTIVITÀ SPORTIVA E D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81
(TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO)**

- La norma che regola la materia della sicurezza sul lavoro, ferme restando le disposizioni generali previste dalla Costituzione, è l'**art. 2087 cod. civ.**, da interpretarsi come 'norma quadro' di carattere generale applicabile a **qualsiasi prestatore di lavoro**, non solo quello subordinato, indipendentemente dalla tipologia contrattuale adottata, come affermato dalla giurisprudenza dominante.
- La Corte di Cassazione ha statuito, infatti, che *in materia di normativa antinfortunistica, in forza della disposizione generale di cui all'art. 2087 del codice civile e di quelle specifiche previste dall'anzidetta normativa, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale del prestatore di lavoro, non potendosi distinguere, al riguardo, che si tratti di un lavoratore subordinato, di un soggetto a questi equiparato, o, anche, di persona estranea all'ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale tra l'infortunio e la violazione della disciplina sugli obblighi di sicurezza.*



**ATTIVITÀ SPORTIVA E D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81
(TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO)**

- *La responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute, che sia del tutto imprevedibile o opinabile (tra le altre, Cass. pen., sent. n. 22691/2020; Cass. pen., sent. n. 50427/2019).*
-
- Occorre, però, evidenziare che l'art. 2087 c.c. non introduce una responsabilità oggettiva del datore di lavoro, bensì una **presunzione di colpa** per violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento.



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale

Bologna, 4 giugno 2022

**ATTIVITÀ SPORTIVA E D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81
(TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO)**

- Con particolare riferimento agli obblighi propri dell'imprenditore, l'ordinamento giuridico pone sullo stesso piano sia quest'ultimo, sia i suoi **dirigenti e preposti**, ossia coloro che devono dare esecuzione al potere di direzione e gerarchia nell'impresa, *ex artt. 2086 e 2095 cod. civ.* Entrambe queste ultime figure sono **destinatari dirette delle norme antinfortunistiche, prescindendo da una eventuale delega di funzioni conferita dal datore di lavoro** (cfr., Cass. civ, sez. lav., sent. n. 3282/2020, la quale ha ribadito che *l'articolo 2087 cod. civ. non configura, infatti, un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendone elemento costitutivo la colpa, intesa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. Né può desumersi dall'indicata disposizione un obbligo assoluto in capo al datore di lavoro di rispettare ogni cautela possibile e diretta ad evitare qualsiasi danno al fine di garantire così un ambiente di lavoro a rischio zero.*

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale

Bologna, 4 giugno 2022

**ATTIVITÀ SPORTIVA E D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81
(TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO)**

- Si tratta, quindi, di un ordinamento normativo che detta obblighi prevenzionali a tutela della sicurezza del lavoratore, la cui violazione comporta l'applicazione di sanzioni amministrative (anche in capo alle persone giuridiche) e penali, oltre ad una responsabilità risarcitoria sul piano civile (*ex artt. 2043 e ss. cod. civ.*). A ciò si aggiunga, per quanto concerne le società sportive (in particolare quelle di calcio), anche una **responsabilità sotto il profilo disciplinare**.
- L'art. 300 del D.lgs. n. 81/2008, nel richiamare la disciplina della responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (prevista originariamente dal D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ed estesa alla materia della sicurezza nei luoghi di lavoro dall'art. 9 della L. n. 123/2007), prevede che quando si è in presenza di reati di particolare gravità, quali quelli di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche, oltre alla responsabilità penale del soggetto, è configurabile una **responsabilità amministrativa** (di natura pecuniaria e interdittiva) dell'impresa considerata come 'socialmente responsabile' nei confronti della collettività.

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



**ATTIVITÀ SPORTIVA E D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81
(TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO)**

- In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale (la cd. dirigenza) è la società sportiva a dover dimostrare di non essere responsabile e di essersi attenuta agli obblighi sanciti dalla legge; nel caso, invece, di reati commessi da soggetti dipendenti, l'onere della prova è a carico dell'Autorità giudiziaria, la quale deve dimostrare la cd. colpa di organizzazione, cioè l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza che ha reso possibile la commissione del reato ovvero l'inefficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo, previsto dall'art. 30 del Testo Unico.
- In termini generali un modello, per essere giudicato idoneo dal giudice, deve possedere almeno i seguenti requisiti:
- 1) dinamicità, ovvero essere potenzialmente mutevole per adeguarsi alle concrete necessità e all'attività dell'ente;



**ATTIVITÀ SPORTIVA E D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81
(TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO)**

- 2) adeguatezza, ovvero deve adattarsi a quelle che sono le modifiche delle strutture di mercato o dell'attività stessa dell'ente, con le quali deve confrontarsi costantemente; 3) specificità, ovvero l'ente deve predisporre ed imporre standard comportamentali per i propri dirigenti e i dipendenti, nonché procedure di monitoraggio della loro effettiva applicazione.
- Con la sentenza n. 43656/2019 la Corte di Cassazione, in tema di responsabilità amministrativa dell'ente per reati riferiti alla sicurezza sul lavoro, ha affermato che il giudice deve accertare preliminarmente l'esistenza di un modello organizzativo ex D.lgs. n. 231/2001 e, constatata l'esistenza, verificare che questo sia conforme alle norme ed efficacemente attuato nell'ottica prevenzionale prima della commissione del fatto.
- Non è quindi sufficiente, in presenza del Modello 231 adottato dalla società, che il giudice si limiti nella propria valutazione ai soli documenti di valutazione dei rischi predisposti secondo la disciplina vigente, fra cui in particolare il piano operativo di sicurezza (POS).



**ATTIVITÀ SPORTIVA E D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81
(TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO)**

- Il D.lgs. n. 81/2008 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici - e dunque anche **l'impianto sportivo costituisce un luogo la cui frequentazione può esporre al rischio di infortuni** non solo l'atleta, professionista o dilettante, ma anche gli addetti che a vario titolo operano all'interno dello stesso e, più in generale, gli spettatori che assistono alla manifestazione sportiva.
- Si deve richiamare, in particolare, l'art. 2 del **D.M. 18 marzo 1996** ("*Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi*", come modificato dal D.M. 6 giugno 2005), il quale definisce *l'impianto sportivo* quale insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive. Esso comprende: a) lo spazio o gli spazi di attività sportiva; b) la zona spettatori; c) eventuali spazi e servizi accessori; d) eventuali spazi e servizi di supporto.



**ATTIVITÀ SPORTIVA E D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81
(TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO)**

- L'impianto sportivo quindi si identifica nel **luogo opportunamente conformato per lo svolgimento dell'attività sportiva in condizioni di igiene e sicurezza per tutti gli utenti** (atleti, giudici di gara, personale addetto, spettatori), secondo le esigenze connesse al livello di pratica previsto.
- Il legislatore individua, sotto il **profilo delle responsabilità**, i soggetti **titolari** dell'impianto sportivo, che si identificano con l'ente pubblico/comune - nell'ipotesi, meno praticata, della gestione pubblica diretta dell'impianto - ovvero con la **società sportiva utilizzatrice dell'impianto stesso** (e quindi anche organizzatrice dell'evento) nell'ambito della forma più diffusa della gestione convenzionata.



**ATTIVITÀ SPORTIVA E D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81
(TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO)**

- L'ambito di applicazione del Testo Unico ricomprende, pertanto, tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, e i soggetti ad essi equiparati.
- Sul punto si richiama nuovamente la riforma del lavoro sportivo introdotta dal D.lgs. n. 36/2021, operativa dal 1° gennaio 2023.
- In particolare, l'art. 33 (*Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori*) prevede che *per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva. L'idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo è certificata da un medico specialista in medicina dello sport sulla scorta di indagini strumentali. La sorveglianza sanitaria del lavoratore sportivo è compito del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lett. h) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.*



**ATTIVITÀ SPORTIVA E D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81
(TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO)**

- E' opportuno, altresì, evidenziare l'applicabilità della disciplina contenuta nel Testo Unico anche nei confronti dei **volontari**, per i quali è intervenuto il legislatore con la legge n. 98/2013, il cui art. 32 ha emendato l'art. 3, comma 12-bis del Testo Unico, successivamente modificato dal D.lgs. n. 151/2015.
- Si dispone infatti che *nei confronti dei volontari (...) delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (...), nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni (ovvero i prestatori di attività sportiva dilettantistica, quali istruttori ed atleti, ed i collaboratori coordinati e continuativi a carattere amministrativo-gestionale, di natura non professionale), si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 del presente decreto, riferite ai lavoratori autonomi.*



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale

Bologna, 4 giugno 2022

**ATTIVITÀ SPORTIVA E D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81
(TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO)**

- Ciò significa che per tali soggetti non si rendono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 26 e 28 del Testo Unico, relativi agli obblighi di redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).
- Il datore di lavoro (ovvero l'ASD/SSD) è tenuto comunque a fornire ai collaboratori volontari **dettagliate informazioni** sui rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro, nonché ad adottare tutte le misure di prevenzione e di emergenza necessarie all'attività esercitata, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre i rischi di interferenze tra le attività del collaboratore e le eventuali altre che si dovessero svolgere all'interno della medesima organizzazione.

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale

Bologna, 4 giugno 2022

**ATTIVITÀ SPORTIVA E D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81
(TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO)**

- Inoltre, i volontari, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, hanno facoltà di:
- a) beneficiare della **sorveglianza sanitaria** (definita dall'art. 2, comma 1, lett. m) del Testo Unico come *insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa*);
- b) partecipare ai **corsi di formazione** specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro (cfr. art. 21, comma 2 Testo Unico).

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



**ATTIVITÀ SPORTIVA E D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81
(TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO)**

- Si tenga presente che l'esonero dagli obblighi di redazione del DVR e del DUVRI **non si applica** qualora in favore del sodalizio sportivo operino lavoratori qualificabili come subordinati.
- *Lavoratore* è quindi colui che, **indipendentemente dalla tipologia contrattuale**, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione (art. 2, lett. a); mentre **datore di lavoro** è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività lavorativa, **ha la responsabilità dell'organizzazione della stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa** (art. 2, lett. b).



**ATTIVITÀ SPORTIVA E D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81
(TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO)**

- Risulta, pertanto, confermata una nozione giuridica di datore di lavoro inteso, sostanzialmente, come *l'organizzatore delle attività lavorative*, secondo un'impostazione che risente di un pluriennale orientamento giurisprudenziale.
- Di conseguenza, non coincide sempre e comunque con una delle parti di un rapporto di lavoro subordinato (appunto di datore di lavoro in senso lavoristico), potendo, come previsto dallo stesso art. 2, lett. b), **coincidere con il dirigente** al quale spettano **i poteri di gestione**, come peraltro avviene nell'ambito della organizzazione e gestione della sicurezza all'interno degli impianti sportivi.



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022

**ATTIVITÀ SPORTIVA E D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81
(TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO)**

- *Dirigente* è colui che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **attuа le direttive del datore di lavoro** organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2, lett. d) del Testo Unico).
- Occorre precisare sin d'ora che la figura del **delegato per la gestione dell'evento** - DGE, secondo la nuova definizione contenuta nell'art. 3, comma 2, lett. a) del **D.M. 13 agosto 2019**, di cui **infra, può coincidere** con quella del dirigente effettivamente titolare dei poteri decisionali e di spesa in forza della delega di funzioni, salva, in ogni caso, la rilevanza, sotto il profilo della responsabilità, dell'esercizio di fatto dei poteri direttivi.

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022

**ATTIVITÀ SPORTIVA E D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81
(TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO)**

- Sul punto si richiama Cass. pen, sent. n. 7564/2020, la quale ribadisce il principio che **nelle società di capitali il datore di lavoro si identifica con i vertici dell'azienda**, ovvero col presidente del consiglio di amministrazione o amministratore delegato o componente del consiglio di amministrazione cui siano state attribuite le relative funzioni, con la conseguenza che gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro, posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione. Infatti, **anche di fronte alla presenza di una eventuale delega di gestione conferita ad uno o più amministratori**, specifica e comprensiva dei poteri di deliberazione e spesa, tale situazione può ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita agli ulteriori componenti del consiglio, ma non escluderla interamente, **poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega.**

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



**ATTIVITÀ SPORTIVA E D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81
(TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO)**

- *Preposto* è, invece, la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2, lett. e) del Testo Unico).
- Secondo Cass. pen., sent. n. 37738/2013, **i poteri e le responsabilità del dirigente e del preposto non nascono necessariamente da una delega**, giacché trattasi di figure che hanno una originaria sfera di responsabilità che non ha bisogno di deleghe per essere operante, **ma deriva direttamente dall'investitura o dal fatto** (art. 299 del decreto legislativo n. 81/2008). La **delega** è, infatti, qualcosa di diverso, giacché nei limiti in cui è consentita dalla legge, opera la traslazione dal delegante al delegato di poteri e responsabilità che sono propri del delegante.



**ATTIVITÀ SPORTIVA E D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81
(TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO)**

- In questa prospettiva, onde apprezzare, in concreto, il titolare della posizione di garanzia occorre partire dalla **identificazione del rischio** che si è concretizzato, del settore, in orizzontale, e del livello, in verticale, in cui si colloca il soggetto che era deputato al governo del rischio stesso, in relazione al ruolo che questi rivestiva; non potendosi peraltro escludere che, sempre nel concreto, si apprezzi la sussistenza di una pluralità di soggetti chiamati concorrentemente a governare il rischio: ciò che è ben possibile, specie in organizzazioni di una qualche complessità, laddove vi siano persone, con diversi ruoli e competenze, chiamati a ricoprire il ruolo di garanzia.
- E' importante ricordare che l'art. 299 del Testo Unico, richiamato nella predetta sentenza, intitolato "**Esercizio di fatto di poteri direttivi**", dispone che le posizioni di garanzia relative ai soggetti sopra richiamati (datore di lavoro, dirigente e preposto), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti (il cd. **principio dell'effettività**).



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale

Bologna, 4 giugno 2022

GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

- In generale, costituiscono obblighi a carico del datore di lavoro le seguenti attività (art. 15 del D.lgs. n. 81/2008):
- *valutazione dei rischi;*
- *programmazione della prevenzione;*
- *l'eliminazione e/o riduzione dei rischi;*
- *l'organizzazione del lavoro in base ai principi ergonomici;*
- *l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici;*
- **il controllo sanitario;**
- *l'informazione e la formazione;*
- *le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso e di lotta antincendio;*
- *l'uso di segnali di avvertimento;*
- **la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti.**

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale

Bologna, 4 giugno 2022

SEGUE: GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

- Sul tema defibrillatore, l'art. 4 della legge 116 del 4 agosto 2021 (che prevede l'installazione dei DAE (automatici e semiautomatici) nei luoghi pubblici) **ha esteso l'obbligo del defibrillatore per le società sportive dilettantistiche e professionistiche anche durante gli allenamenti e i ritiri** (art. 7, comma 11 del DM 24 aprile 2013, cd. decreto Balduzzi).
- **Non** costituiscono **dispositivi di protezione individuale (DPI)** i materiali sportivi quando utilizzati **a fini specificatamente sportivi e non per attività lavorative** (art. 74 D.lgs. n. 81/2008).
- Per quanto concerne la **valutazione dei rischi**, tale adempimento costituisce lo strumento fondamentale per individuare le misure di prevenzione adeguate alla specificità dell'attività lavorativa, nonché per individuare le verifiche periodiche e i continui adeguamenti esterni in caso di necessità.

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



SEGUE: GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

- Tale processo si esplicita nel *documento di valutazione dei rischi*, il quale, come previsto dai successivi artt. 28 e 29 del Testo Unico, deve avere *data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (...)* e contenere:
 - a) *una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;*
 - b) *l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati (...);*
 - c) *il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;*



SEGUE: GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

- d) *l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;*
- e) *l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;*
- f) *l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.*



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022

SEGUE: GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

- Occorre evidenziare che la ripresa dell'attività sportiva, dopo la sospensione causata dall'emergenza per Covid-19, ha determinato la necessità di procedere ad una **attenta valutazione e gestione del rischio nell'ambiente sportivo in un'ottica di approccio integrato**.
- Sotto tale profilo assume una particolare rilevanza la distinzione evidenziata dalla Corte di Cassazione tra il **POS** - Piano Operativo di Sicurezza, disciplinato dall'art. 89, co. 1, lett. h) del D.lgs. n. 81/2008 - quale documento predisposto dal datore di lavoro/gestore dell'impianto sportivo con riferimento a determinati rischi specifici (nel caso di specie il rischio biologico rappresentato dal Covid-19) che integra il documento di valutazione dei rischi - e il **MOGC** - Modello di organizzazione, gestione e controllo, di cui al D.lgs. n. 231/2001, il quale ultimo deve essere integrato con le specifiche misure di prevenzione e protezione individuate dai Protocolli emanati dalle Federazioni Sportive Nazionali/Discipline Sportive Associate/Enti di Promozione Sportiva.

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022

SEGUE: GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

- Per quanto concerne la FIGC, si richiamano i Protocolli di prevenzione (versione 9) del 30 aprile 2022 adottati, rispettivamente, per il calcio professionistico maschile e la serie A femminile, e per il calcio dilettantistico.
- Secondo il novellato comma 3 dell'art. 29 del D.lgs. n. 81/2008, la *valutazione dei rischi deve essere **immediatamente rielaborata** (...) in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di **infortuni significativi** o **quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino le necessità**.*

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- Per quanto concerne, in particolare, la figura del *responsabile del servizio di prevenzione e protezione*, essa è definita dall'art. 2, lett. f) del Testo Unico, quale *persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi*.
- Tale servizio può essere organizzato con **personale interno** all'azienda (dirigente/preposto), oppure **affidato a persone esterne** (cfr. art. 31 del Testo Unico); in entrambi i casi, come riconosciuto anche dai giudici di legittimità, si tratta di *consulenti privi di un effettivo potere decisionale e di spesa*, operando come *ausiliari del datore di lavoro*, i quali, anche in assenza di una specifica previsione sanzionatoria nell'ambito della normativa di settore, possono essere ritenuti responsabili, **anche in concorso**, del verificarsi di un infortunio ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa che avrebbero avuto l'obbligo di conoscere e segnalare.



SEGUE: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- Cass. pen., sent. n. 11708/2019, la quale ritiene ormai pacificamente configurabile, nella materia della prevenzione degli infortuni sul lavoro, *la colpa professionale specifica del RSPP - in cooperazione con quella del datore di lavoro - ogni qual volta l'infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare*. Ciò sul presupposto che tale figura, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, **ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verificano per effetto della violazione dei suoi doveri**.



GLI OBBLIGHI DI DILIGENZA E VIGILANZA

- Non vi è dubbio che i predetti obblighi previsti dalla normativa speciale richiamano quelli, più generali, di diligenza e vigilanza, di derivazione codicistica, i quali non si limitano alle attrezzature e ai macchinari, ma investono anche la cd. fase dinamica del rapporto, cioè la vera e propria organizzazione aziendale.
- *Ciò significa che la tutela della salute dei lavoratori deve comprendere anche i rischi specifici sia interni che esterni di un particolare ambiente lavorativo.*
- La nozione di **diligenza** deve quindi essere integrata con quella di **ragionevolezza** e prudenza, sostanziandosi, altresì, in un **obbligo di informativa e formazione** nei confronti dei lavoratori in ordine ai pericoli connessi alla prestazione lavorativa e al luogo in cui la stessa si esplica.
- Per quanto concerne, in particolare, l'obbligo di vigilanza, lo stesso non si esplica soltanto nel controllare la diretta osservanza da parte del lavoratore direttamente interessato, ma anche nel vigilare che i soggetti preposti all'applicazione e al controllo delle norme antinfortunistiche vigilino e controllino adeguatamente, *ex art. 1228 cod. civ.*



LA DELEGA DI FUNZIONI

- L'art. 16 del Testo unico, innovando rispetto al D.lgs. n. 626/1994, ammette la delega di funzioni con i seguenti limiti e condizioni:
- deve risultare da *atto scritto recante data certa*;
- il delegato deve possedere tutti i *requisiti di professionalità ed esperienza*;
- il delegante deve attribuire al delegato tutti i *poteri di organizzazione, gestione e controllo*;
- il delegante deve attribuire al delegato *l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate*;
- la delega deve essere *accettata dal delegato per iscritto*.
- Si deve precisare che se il delegato accetta una delega che prevede un **budget palesemente inadeguato** allo svolgimento delle funzioni delegate, oltre a non esonerare il delegante, ciò comporta una responsabilità del delegato per colpa per assunzione, gravando sul delegato l'obbligo di segnalare eventuali esigenze di intervento anche ove eccedano i limiti imposti alla sua autonomia di spesa.



SEGUE: LA DELEGA DI FUNZIONI

- In ogni caso, come evidenziato dalla giurisprudenza, la delega di funzioni *non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite* e quindi una persistente responsabilità (o corresponsabilità) del datore di lavoro allorché si accerti una difettosa od omessa verifica ovvero una scelta impropria del collaboratore.
- Cass. pen., sent. n. 35652/2021, a tenore della quale *la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. la sentenza n. 3843/2014, ThyssenKrupp) ha da tempo chiarito che l'istituto della delega di funzioni investe di responsabilità il delegato solo se gli vengono attribuiti reali poteri di organizzazione, gestione, controllo e spese pertinenti all'ambito delegato.*



SEGUE: LA DELEGA DI FUNZIONI

- *In altri termini, l'effetto liberatorio - per il datore di lavoro delegante - viene meno qualora sorgano problematiche afferenti alla sicurezza che trascendono i poteri delegati, specie se esse coinvolgono scelte di fondo della politica aziendale, che richiedono un impegno di spesa eccedente rispetto ai limiti stabiliti.*
- Non vi è dubbio che l'obbligo di vigilanza si intende *ex lege assolto* in caso di adozione ed efficace attuazione del *modello di organizzazione e di gestione*, come prescritto nella nuova formulazione dell'art. 16, comma 3 del Testo Unico.



SEGUE: LA DELEGA DI FUNZIONI

- Il predetto modello ha quindi una sua immediata rilevanza ai fini **dell'esonero della responsabilità amministrativa dell'ente**, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, già richiamato, ma laddove tale modello si presentasse carente in ordine alla ricostruzione dei poteri-doveri di persistente vigilanza del delegante, potrebbe finire con il riflettere i propri effetti anche sul piano del processo penale, attestando l'inidoneità della vigilanza del delegante sull'attività del delegato, con conseguente rischio di formalizzazione dell'addebito a carico (anche o solo) del primo.



SEGUE: LA DELEGA DI FUNZIONI

- Quanto ai **limiti soggettivi**, la delega di norma viene conferita a colui che riveste una qualifica dirigenziale o assimilabile, con esclusione, pertanto, del lavoratore (in quanto verrebbero a coincidere sulla sua persona le qualità di destinatario degli obblighi di sicurezza e al tempo stesso di soggetto tutelato) e del preposto, a meno che quest'ultimo non venga fornito dei poteri decisionali e patrimoniali connessi all'obbligo di disposizione e di attuazione delle misure di sicurezza.
- Occorre ricordare che il datore di lavoro **non può delegare** le seguenti attività (art. 17 del D.lgs n. 81/2008):
- la **valutazione di tutti i rischi** con la conseguente elaborazione del relativo documento, previsto dall'art. 28, comma 2, lett. a), il cui testo novellato prevede che *la scelta dei criteri di redazione del documento sulla valutazione dei rischi è rimessa al datore di lavoro, il quale vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;*



SEGUE: LA DELEGA DI FUNZIONI - LA SUBDELEGA

- la *designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi*.
- Tutti gli altri obblighi, sia di natura applicativa che attuativa, quanto realizzativi e di controllo, potranno essere invece trasferiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni ora individuate dal predetto art. 16.
- Per quanto concerne l'ipotesi della cd. **subdelega**, o anche detta 'delega a cascata', che si verifica allorché il soggetto delegato deleghi a sua volta altra persona (di pari o inferiore qualifica) a svolgere le mansioni delegate, la stessa è stata espressamente disciplinata dal novellato art. 16, comma 3-bis, a tenore del quale *il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite.*
- *Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.*



LE SOCIETÀ ORGANIZZATRICI DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE

- Come già rilevato, le misure prescritte dal D.lgs. n. 81/2008 a tutela della salute e della sicurezza devono essere rispettate in tutti i settori di attività, privati o pubblici; dunque anche **l'impianto sportivo** costituisce un luogo la cui frequentazione può esporre al rischio di infortuni non solo l'atleta, sia professionista che dilettante, ma anche gli **addetti che a vario titolo operano all'interno dello stesso** e, più in generale, gli spettatori che assistono alla manifestazione sportiva.
- Uno dei motivi di particolare interesse sul piano prevenzionale è costituito dalla complessità del fenomeno, specie quando il rischio di un pregiudizio all'integrità psico-fisica della persona sia insito non tanto nell'esercizio di una determinata attività sportiva, quanto, soprattutto, **nell'organizzazione della stessa**.



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022

SEGUE: LE SOCIETÀ ORGANIZZATRICI DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE

- Seppur risalente, è utile richiamare la sentenza pronunciata il 18 maggio 2001 dalla Corte di Appello di Milano, la quale, con estrema attualità per i gravi episodi di violenza collegati al gioco del calcio, ha affermato che **agli effetti dell'art. 2050 c.c. è pericolosa non solo l'attività così qualificata dalle leggi di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, bensì anche quella che, per sua stessa natura, per le caratteristiche dei mezzi adoperati, o per la spiccata sua potenzialità offensiva, comporti la rilevante possibilità del verificarsi di un danno.**
- *Orbene, se il gioco del calcio in sé non può considerarsi pericoloso, più rigida valutazione va compiuta riguardo all'organizzazione di un incontro di calcio professionistico. Muta infatti radicalmente il quadro di insieme, che, pur avendo il suo nucleo nel gioco sportivo intorno al pallone, si sviluppa e si amplifica ben oltre tale ambito. La spiccata conflittualità che si viene frequentemente a creare fra i tifosi delle due squadre in competizione - e che ha gradualmente imposto l'adozione di misure sempre più severe al fine di prevenirne o quantomeno ridurne le conseguenze lesive - è purtroppo talmente scontata da doversi ritenere altamente prevedibile.*

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022

SEGUE: LE SOCIETÀ ORGANIZZATRICI DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE

- *E' sufficiente riflettere al crescendo di violenze adiacenti, per pervenire alla conferma del convincimento (espresso nel giudizio di primo grado) sulla **intrinseca pericolosità dell'organizzazione agonistica di un incontro calcistico**, nel corso della quale le **intemperanze giovanili** si manifestano con una virulenza sconosciuta ad altri settori sportivi.*
- *Non a sproposito è stato dal primo giudice citato il d.m. 25 agosto 1989 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi).*
- *Innegabilmente, quindi, la normativa citata denota una particolare attenzione del legislatore per gli impianti sportivi, relativi in particolare alle 'manifestazioni calcistiche'.*
- *Né giova alla società calcistica invocare il fatto del terzo, ovvero il caso fortuito, in quanto, ove le cautele adottate fossero state davvero incisive e di copertura totale, l'eventuale lancio di oggetti, bloccato dalla rete di protezione oppure dallo schieramento di uomini all'uopo ingaggiati, non avrebbe raggiunto i tifosi della squadra ospite.*

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



SEGUE: LE SOCIETÀ ORGANIZZATRICI DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE

- *Le svolte considerazioni prescindono dalla puntuale riflessione che individua la 'ratio' delle diverse previsioni di presunzione di responsabilità di cui agli artt. 2048-2054 c.c. nella necessità, fatta propria dal legislatore, di **bilanciare contrapposti interessi meritevoli di tutela** favorendo, sia sul piano sostanziale che processuale, le posizioni più deboli; peraltro in tale ottica, valutata la qualità degli interessi in gioco (quello **all'integrità fisica degli spettatori**, da una parte, quello economico degli organizzatori, dall'altra) **la bilancia pende indubbiamente verso i primi**, esposti al rischio di subire lesioni alla persona nel corso della partita, per assistere alla quale hanno corrisposto all'ente organizzatore **il prezzo, certo non da poco, del biglietto d'ingresso allo stadio.***



SEGUE: LE SOCIETÀ ORGANIZZATRICI DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE

- Ebbene, anche alla luce di tale statuizione, il quadro normativo delineato non può che essere direttamente applicato all'attività sportiva, sia di tipo professionistico che dilettantistico, atteso che la natura imprenditoriale delle società (e associazioni) sportive implica l'assunzione degli oneri e delle prerogative proprie del datore di lavoro, nell'accezione sopra individuata dal D.lgs. n. 81/2008 e dalla numerosa giurisprudenza in materia.
- La società sportiva, quale datore di lavoro, è tenuta, quindi, a fornire al servizio di prevenzione e protezione informazioni in merito a:
 - natura dei rischi;
 - organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive;
 - descrizione degli impianti;
 - provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022

SEGUE: LE SOCIETÀ ORGANIZZATRICI DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE

- Per quanto concerne, in particolare, la valutazione dei rischi, sempre la società sportiva (trattandosi di funzione **non delegabile**) dovrà **identificare i pericoli presenti negli impianti sportivi** e i conseguenti rischi che essi rappresentano non solo per gli atleti, ma anche, come detto, per tutti coloro che frequentano l'impianto sportivo, non rilevando, per i giudici, come già ricordato, ai fini dell'applicazione delle norme di legge in esame, che l'infortunio sia occorso ad un lavoratore subordinato, ad un soggetto a questi equiparato o ad un estraneo.
- *La costruzione di un impianto sportivo non può prescindere, infatti, da due logiche intrinseche alla natura stessa di tale tipo di struttura: essere funzionale all'attività sportiva ivi praticata ed essere dotata di tutti i dispositivi idonei a consentire lo svolgimento dell'attività in condizioni di massima sicurezza ed igiene.*

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022

D.M. 18 marzo 1996

- Sul piano della sicurezza strutturale l'esigenza di raccogliere in un unico testo un insieme di norme riguardanti appunto la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi è stata recepita dal D.M. 18 marzo 1996, già richiamato, il quale, nel modificare l'originario D.M. 25 agosto 1989, ha svolto una funzione di coordinamento della complessa disciplina in materia.
- **L'ambito di applicazione del decreto** - come modificato dal D.M. 6 giugno 2005 (cd. decreto Pisanu), dalla L. n. 41/2007, di conversione del D.L. n. 8/2007 (cd. decreto Amato) nonché dalla L. n. 146/2014, di conversione del D.L. 119/2014 (con la quale sono state introdotte ulteriori misure per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza connessi alle competizioni calcistiche, con riferimento anche agli impianti minori, di capienza comunque superiore alle 7.500 unità) - **è definito dall'art. 1, primo comma**, a mente del quale *sono soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli impianti sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti (...), nei quali si svolgono manifestazioni o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute, ove è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100.*

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



SEGUE: DM 18 marzo 1996 e D.LGS. n. 38/2021

- In tema di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi si richiama **l'art. 7 della L. 8 agosto 2019, n. 86** (*Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*), il quale, al comma 2, lett. e) prevede *l'individuazione di criteri progettuali e gestionali orientati alla sicurezza, anche strutturale, alla fruibilità, all'accessibilità e alla redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi, ai quali gli operatori pubblici e privati devono attenersi, in modo che sia garantita, nell'interesse della collettività, la sicurezza degli impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno dei medesimi e di migliorare, a livello internazionale, l'immagine dello sport, nel rispetto della normativa vigente.*
- Tali principi sono contenuti nel **D.lgs. n. 38/2021**, la cui attuazione è stata rinviata al 1° gennaio 2023.



SEGUE: D.M. 18 marzo 1996 e D.LGS. n. 38/2021

- Si richiama, in particolare, l'art. 8 del decreto a mente del quale si prevede l'emanazione del **Regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi**, il quale dovrà procedere al riordino, all'ammodernamento e al coordinamento di tutte le disposizioni e norme di carattere strutturale, anche relative alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, per gli ambiti specifici dell'impiantistica sportiva, definendo i criteri progettuali e gestionali per la costruzione, modificazione e l'esercizio degli impianti sportivi con particolare riguardo a: ubicazione dell'impianto sportivo; area di servizio annessa all'impianto; spazi riservati agli spettatori e all'attività sportiva; sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attività sportiva; vie di uscita; aree di sicurezza e varchi; servizi di supporto della zona spettatori; spogliatoi; strutture, finiture, arredi, depositi e impianti tecnici; dispositivi di controllo degli spettatori; distributori automatici di cibi e bevande (...); sicurezza antincendio; ordine e sicurezza pubblica (...).



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022

SEGUE: D.M. 18 marzo 1996 e D.LGS. n. 38/2021

- Il Regolamento dovrà inoltre dedicare una **apposita sezione agli impianti per il gioco del calcio ai vari livelli di attività**; delle specifiche previsioni relative alle manifestazioni occasionali che si svolgono negli impianti sportivi; individuare **criteri progettuali e gestionali orientati a garantire la sicurezza, l'accessibilità e la fruibilità degli impianti sportivi**, tra cui quelli volti a regolare l'accesso e l'esodo in sicurezza degli spettatori e dei vari utenti che a qualsiasi titolo utilizzano l'impianto, dei mezzi di soccorso, inclusi gli spazi di manovra e stazionamento degli stessi, nel rispetto del massimo affollamento previsto per l'impianto e del sistema di vie d'uscita dallo stesso, nonché i criteri progettuali e gestionali **finalizzati a prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno degli impianti sportivi**, tenuto conto della redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi; recepire le norme tecniche europee (UNI EN).

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022

SEGUE: D.M. 18 marzo 1996

- Ritornando alle misure contenute nel DM 18 marzo 1996, si evidenziano, in particolare, quelle previste **dall'art. 19** (in tema di "Gestione della sicurezza antincendio") a tenore del quale **il titolare dell'impianto o complesso sportivo, ovvero, la società utilizzatrice, per gli impianti di capienza superiore ai 7.500 posti ove si disputino incontri di calcio, sono rispettivamente responsabili del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Il titolare o il legale rappresentante possono avvalersi di una persona appositamente incaricata, che deve essere presente durante l'esercizio dell'attività sportiva e nelle fasi di afflusso e di deflusso degli spettatori.**
- Tali soggetti, per la corretta gestione della sicurezza, devono curare la predisposizione di un **piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza**, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



SEGUE: DM 18 marzo 1996

- Il legislatore individua, pertanto, sotto il profilo delle responsabilità, i soggetti titolari dell'impianto sportivo, che si identificano, come già ricordato, con l'ente pubblico/comune - nell'ipotesi, meno praticata, della gestione pubblica diretta dell'impianto - ovvero con la società sportiva utilizzatrice dell'impianto stesso (e quindi anche organizzatrice dell'evento) nell'ambito della forma più diffusa della gestione convenzionata.
- In tal caso il legale rappresentante della società sportiva, quale datore di lavoro secondo la nozione contenuta nel D.lgs. n. 81/2008, diviene responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza in via diretta, o tramite una *persona appositamente incaricata*, che si identifica con la figura del delegato per la sicurezza, di cui al predetto decreto, ora denominata dal D.M. 13 agosto 2019 *delegato per la gestione dell'evento* (DGE).



SEGUE: DM 18 marzo 1996

- Nello stesso art. 19, con riferimento al contenuto del piano per la sicurezza (da identificarsi, seppur in parte, con il documento di valutazione dei rischi disciplinato dal Testo Unico), si prevede *l'istruzione e la formazione del personale addetto alla struttura*, anticipando, in tal modo, la nozione di quelle figure professionali (tra le quali gli *steward*) che sono state oggetto di specifica individuazione da parte del D.M. 8 agosto 2007, ora abrogato dal D.M. 13 agosto 2019.
- Oltre alle misure specifiche finalizzate al mantenimento delle prescritte condizioni di sicurezza, la società sportiva/datore di lavoro, utilizzatrice dell'impianto, deve predisporre e tenere aggiornato *un piano di emergenza*, che deve indicare, tra l'altro:
 - *l'organigramma del servizio di sicurezza* preposto alla gestione dell'emergenza, con indicazione dei nominativi e delle relative funzioni;
 - modalità delle comunicazioni radio e/o telefoniche tra il *personale addetto alla gestione d'emergenza*, nonché quelle previste per il *responsabile interno della sicurezza* ed i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, dei vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario;



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022

SEGUE: DM 18 marzo 1996

- le azioni che *il personale addetto* deve mettere in atto in caso di emergenza;
- le procedure per *l'esodo del pubblico*.
- Proseguendo nell'analisi, il successivo art. **19-ter** ("*Gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica all'interno degli impianti dove si disputano incontri di calcio*") prevede che per *ciascun impianto* di capienza superiore ai 7.500 posti *ove si disputino incontri di calcio*, è istituito il **Gruppo Operativo di Sicurezza** (denominato G.O.S.), del quale fa parte, tra gli altri, il *responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto della società sportiva*, ovvero l'attuale DGE.
- Tra i compiti attribuiti al G.O.S. l'articolo prevede quello di:
- verificare la *predisposizione di tutte le misure organizzative dell'evento*, anche in relazione ad eventuali prescrizioni imposte;
- vigilare *sulla corretta attuazione del piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza*, redatto dalla società utilizzatrice;

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022

SEGUE: DM 18 marzo 1996

- adottare le iniziative necessarie a superare *contingenti situazioni di criticità*, fatte salve le direttive in materia di ordine e sicurezza pubbliche emanate dal Questore della provincia. Il giorno della gara, almeno un'ora prima dell'apertura dei varchi di accesso all'area riservata, il G.O.S. assume anche la funzione di *Centro per la gestione della sicurezza della manifestazione sportiva*, costituito dagli enti componenti del G.O.S. e coordinato dall'Ufficiale di P.S. designato dal Questore.
- Nell'art. **19-quater** ("*Gestione dell'impianto sportivo*") si prevede ancora che, a cura delle *società utilizzatrici dell'impianto*, quali datori di lavoro (e nella fattispecie dal delegato per la sicurezza), deve essere predisposto il cd. **P.O.S.** (Piano Operativo *Steward*), ovvero:

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale

Bologna, 4 giugno 2022

SEGUE: DM 18 marzo 1996

- - *l'organigramma dei soggetti incaricati dell'accoglienza e dell'instradamento degli spettatori e dell'eventuale attivazione delle procedure inerenti alla pubblica incolumità (...);*
- - *un piano per l'informazione, la formazione e l'addestramento di tutti gli addetti alla pubblica incolumità prevedendo sia figure di coordinamento che operatori, specificandone i compiti anche in base alle caratteristiche dell'impianto;*
- - *il numero minimo degli addetti alla pubblica incolumità impiegati in occasione dello svolgimento di ciascuna manifestazione sportiva, il quale non potrà essere inferiore comunque ad 1 ogni 250 spettatori e quello dei coordinatori non inferiore a 1 ogni 20 addetti, le cui attività dovranno svolgersi in stretto raccordo con il personale delle Forze dell'ordine (...).*

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale

Bologna, 4 giugno 2022

SEGUE: DM 18 marzo 1996

- Ancora una volta il legislatore, nell'elencare gli obblighi delle società sportive - tra i quali ritroviamo, seppure con le dovute precisazioni, quelli previsti dal D.lgs. n. 81/2008 in relazione al datore di lavoro/dirigente - ha anticipato l'utilizzo di quelle figure che sono oggetto di specifica previsione nel vigente D.M. 13 agosto 2019, evidenziando, altresì, il duplice piano della tutela dell'incolumità pubblica (*safety*) e della sicurezza pubblica (*security*).

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale

Bologna, 4 giugno 2022

ORGANIZZAZIONE E SERVIZIO DEGLI STEWARD NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- L'art. 1 del D.M. 13 agosto 2019 definisce l'ambito di applicazione del decreto in esame: *impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche professionistiche, nonché impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche dilettantistiche aventi capienza superiore a 7.500 posti.*
- Nell'art. 2 viene data la definizione di *steward*, ovvero *gli assistenti di stadio di cui si avvalgono le società sportive organizzatrici delle competizioni calcistiche, cui è affidato lo svolgimento dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di accoglienza e instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, nonché dei servizi ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, ai sensi dell'art. 2-ter, commi 1 e 1-bis del decreto-legge n. 8 del 2007.*

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale

Bologna, 4 giugno 2022

SEGUE: ORGANIZZAZIONE E SERVIZIO DEGLI STEWARD NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Nell'art. 3 vengono elencati i servizi svolti dagli *steward*: *a) controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi; b) accoglienza e instradamento degli spettatori; c) verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti sportivi; d) svolgimento di servizi ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.*
- Viene inoltre riportato l'**organigramma** delle relative figure professionali coinvolte nell'organizzazione e gestione della sicurezza nell'impianto sportivo, secondo le mansioni specificate nell'allegato D) del decreto:

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



SEGUE: ORGANIZZAZIONE E SERVIZIO DEGLI STEWARD NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- *delegato per la gestione dell'evento (di seguito DGE), quale incaricato della società organizzatrice e componente del GOS (ex art. 19-ter, comma 1, lettera b, del decreto ministeriale 18 marzo 1996), svolge compiti di direzione e controllo dei servizi effettuati dagli steward all'interno dell'impianto sportivo.*
- Il DGE assolve ai propri compiti di direzione e controllo anche predisponendo il «*Piano di gestione dell'evento*» (PGE), che comprende: il «*Piano operativo steward*» (POS), riguardante l'impiego degli *steward*; le attività connesse con la manifestazione calcistica afferenti alla *safety*, al *ticketing* e all'accoglienza all'interno dell'impianto.



SEGUE: ORGANIZZAZIONE E SERVIZIO DEGLI STEWARD NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Il PGE è approvato dal GOS in occasione di ogni competizione calcistica, **almeno tre giorni prima dell'evento.**
- Il DGE predispone, altresì, l'**elenco degli steward** da impiegare nei servizi, abbinando a ciascun nome un numero progressivo, che deve corrispondere a quello riportato sulla pettorina di riconoscimento, e specificando la qualifica, l'area o settore di utilizzo e i compiti assegnati.
- Il predetto elenco, unitamente al **documento attestante la copertura assicurativa**, è trasmesso al questore **almeno cinque ore** prima dell'inizio della competizione calcistica.



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale

Bologna, 4 giugno 2022

SEGUE: ORGANIZZAZIONE E SERVIZIO DEGLI STEWARD NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Come precisato dalla Determinazione n. 39/2019 dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, sono da intendersi **confermati i criteri di individuazione del numero minimo degli steward da inserire nel POS** e da impiegare in occasione delle partite: **1 ogni 250 spettatori**, secondo quanto previsto dall'art. 19-*quater* del D.M. 18 marzo 1996.
- In relazione ai **profili di rischio della gara** ed alle **condizioni strutturali dello stadio**, il GOS può chiedere un POS che preveda l'**implementazione** del servizio di *stewarding*, specificando le mansioni da implementare.
- A questi vanno aggiunti – come ancora precisato nella Determinazione in esame – qualora richiesti dal Questore ai sensi dell'art. 6 *bis* del D.M. 18 marzo 1996, **gli steward per la perimetrazione e/o la separazione tra le tifoserie**, anche mediante la realizzazione di aree cuscinetto.

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale

Bologna, 4 giugno 2022

SEGUE: ORGANIZZAZIONE E SERVIZIO DEGLI STEWARD NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- *responsabile di funzione (di seguito RF)*, il quale in relazione a ciascuna delle funzioni operative svolte dagli *steward*, *coerentemente con le direttive del delegato per la gestione dell'evento, impartisce disposizioni ai dipendenti coordinatori di settore. Risponde direttamente e fornisce supporto al delegato per la gestione dell'evento;*
- *coordinatore di settore (di seguito CS)*, il quale *impartisce disposizioni ai dipendenti capi unità operanti in un determinato settore o area dell'impianto sportivo. Risponde direttamente ai responsabili di funzione;*
- *capo unità (di seguito CU)*, il quale *impartisce disposizioni agli operatori steward organizzati in unità operative (composte da 20 elementi). Risponde direttamente al coordinatore di settore;*

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



SEGUE: ORGANIZZAZIONE E SERVIZIO DEGLI STEWARD NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- *operatore steward (di seguito OS), il quale esegue le disposizioni impartite dal capo unità operativa, al quale risponde direttamente.*
- La funzione essenziale dell'organigramma - il quale va adattato alle esigenze specifiche del singolo impianto sportivo - è quella di *favorire la conoscenza chiara ed univoca della linea di comando degli steward e il correlato flusso delle informazioni.* Ogni operatore deve conoscere la sua posizione nell'ambito della *catena operativa della sicurezza*, ovvero chi è il suo coordinatore al quale rivolgersi in via gerarchica e a chi indirizzare l'informazione.
- Per ogni figura professionale, fatta eccezione per il DGE, è istituito il *libretto professionale personale*, come definito nell'allegato E) del decreto, il quale *deve essere esibito a richiesta del personale appartenente alle Forze di polizia.*



SEGUE: ORGANIZZAZIONE E SERVIZIO DEGLI STEWARD NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- L'art. 4 del D.M. 13 agosto 2019 definisce i requisiti e le modalità di **selezione** e **formazione** degli *steward*, come stabiliti negli allegati A) e C).
- Si richiama sul punto la Determinazione n. 13/2022 dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, nella quale, in relazione al ritorno alla capienza al 100% degli impianti sportivi e quindi alla necessità di formare nel breve periodo un numero di *steward* idoneo a far fronte alle accresciute esigenze dei GOS, vengono forniti alcuni chiarimenti, prevedendosi, tra gli altri, la possibilità di erogare, esclusivamente per la parte teorica, la formazione a distanza.



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale

Bologna, 4 giugno 2022

SEGUE: ORGANIZZAZIONE E SERVIZIO DEGLI STEWARD NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Nell'art. 5 sono individuati gli *obblighi della società sportiva organizzatrice della competizione calcistica*:
- 1. *La società sportiva organizzatrice della competizione calcistica è responsabile dello svolgimento dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di accoglienza e instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, nonché dei servizi ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, affidati agli steward.*
- 2. *Salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, i servizi di cui al comma 1 sono assicurati direttamente dalla società sportiva organizzatrice ovvero mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privata autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.*

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale

Bologna, 4 giugno 2022

SEGUE: ORGANIZZAZIONE E SERVIZIO DEGLI STEWARD NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Per lo svolgimento dei predetti servizi *le società sportive organizzatrici, gli istituti di sicurezza privata autorizzati, le agenzie di somministrazione e le altre società appaltatrici dei servizi possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente, e a prestazioni di lavoro occasionale di cui all'art. 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, secondo le disposizioni vigenti in materia.*
- Sul punto l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, con la determinazione n. 39/2019, ha rilevato che con il richiamo alle *disposizioni vigenti in materia* il Decreto in esame non ha in alcun modo modificato quanto previsto dalla disciplina giuslavoristica in tema dei cc.dd. *voucher* o simili.

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



SEGUE: ORGANIZZAZIONE E SERVIZIO DEGLI STEWARD NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Valgono, pertanto, allo stato, in attesa dell'applicazione delle nuove disposizioni sul lavoro sportivo contenute nel D.lgs. n. 36/2021 – oggetto, peraltro, come già ricordato, di interventi correttivi ed integrativi - anche le indicazioni contenute nella circolare INPS n. 95 del 14 agosto 2018 in merito all'utilizzo da parte delle società sportive di cui alla legge n. 91/1981 delle prestazioni di lavoro occasionale rese dagli *steward* (art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, convertito dalla L. n. 96/2017, come modificato dall'art. 1, comma 368 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018)).



SEGUE: ORGANIZZAZIONE E SERVIZIO DEGLI STEWARD NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Proseguendo nell'analisi, il comma 3 dell'art. 5 del D.M. 13 agosto 2019, prescrive che *per la stipula del contratto di appalto o di somministrazione di lavoro con le agenzie di somministrazione e con le altre società appaltatrici dei servizi, di cui al comma 2, le società organizzatrici devono preventivamente acquisire il nulla osta del questore relativo alla sussistenza dei requisiti, di cui al comma 4.*
- 4. *Le agenzie di somministrazione e le società appaltatrici dei servizi di cui al comma 2 comunicano al questore della provincia ove hanno sede, il nominativo dei referenti ai quali è affidato il compito di individuare il personale qualificato da impiegare nei servizi di cui al comma 1. I referenti sono autorizzati dal questore previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'allegato A, punto 5.*



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022

SEGUE: ORGANIZZAZIONE E SERVIZIO DEGLI STEWARD NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- *L'elenco dei referenti autorizzati è tenuto costantemente aggiornato dalla questura, anche al fine di verificare periodicamente e, comunque, prima dell'inizio della stagione calcistica, la permanenza dei requisiti soggettivi.*
- *In caso di perdita dei predetti requisiti soggettivi, il questore revoca l'autorizzazione al referente. In caso di condotte in contrasto con le finalità del presente decreto, il prefetto, su segnalazione del questore, dispone la revoca dell'autorizzazione al referente, ovvero, nei casi più gravi, il divieto per le anzidette agenzie di somministrazione e società appaltatrici di fornire personale per lo svolgimento dei servizi di cui al comma 1.*

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022

SEGUE: ORGANIZZAZIONE E SERVIZIO DEGLI STEWARD NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Viene quindi ribadito dal legislatore il ruolo di responsabilità che la società sportiva, quale utilizzatrice dell'impianto, riveste nell'ambito dell'organizzazione dell'evento sportivo: il legale rappresentante della società - inteso come datore di lavoro secondo la nozione contenuta nel D.lgs. n. 81/2008, ovvero di soggetto effettivamente titolare dei poteri decisionali e di spesa all'interno dell'azienda - **diviene responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza in via diretta, o tramite i propri assistenti di stadio** che si identificano con la figura degli *steward*, i quali sono soggetti alla direzione e al controllo del delegato per la gestione dell'evento.

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



SEGUE: ORGANIZZAZIONE E SERVIZIO DEGLI STEWARD NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Per quanto concerne le specifiche attività svolte dagli *steward* all'interno dell'impianto, esse sono puntualmente descritte nell'Allegato D) del decreto.
- Più precisamente:
- *I servizi degli steward all'interno dell'impianto sportivo (incluse le pertinenze) sono svolti sotto la vigilanza del funzionario della Polizia di Stato coordinatore del GOS. Vigilano sui servizi degli steward anche gli ufficiali di pubblica sicurezza designati con ordinanza di servizio del questore, i quali assicurano gli interventi che richiedono l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di personale delle Forze di polizia.*
- **A) Bonifica e verifica dei luoghi:** prima dell'apertura al pubblico, conformemente alle istruzioni approvate dal GOS, gli *steward* provvedono ad **ispezionare** l'intero impianto sportivo.



SEGUE: ORGANIZZAZIONE E SERVIZIO DEGLI STEWARD NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Al termine delle attività di bonifica, come indicate nell'Allegato D), gli *steward* provvedono a **presidiare in maniera continuativa l'impianto**.
- **B) Prefiltraggio:** si tratta delle attività svolte in **prossimità dei varchi di accesso situati lungo il perimetro dell'area riservata dell'impianto** (area di prefiltraggio).
- **C) Filtraggio:** si tratta delle attività svolte in **prossimità dell'accesso ai preselettori di incanalamento antistanti ai varchi attrezzati situati lungo il perimetro dell'area di massima sicurezza** (area di filtraggio).
- *Le attività di prefiltraggio e di filtraggio sono svolte sotto la diretta vigilanza degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza preposti agli specifici servizi, i quali assicurano gli interventi che richiedono l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.*



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022

SEGUE: ORGANIZZAZIONE E SERVIZIO DEGLI STEWARD NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Si precisa che in prossimità dei tornelli elettronici e dei varchi per gli **spettatori diversamente abili**, gli *steward* assicurano:
 1. *il presidio dei varchi di accesso all'area di massima sicurezza dell'impianto;*
 2. *l'eventuale assistenza alla verifica elettronica del biglietto;*
 3. *l'instradamento al settore dello stadio presso il quale è ubicato il posto a sedere assegnato al titolare del biglietto.*
- **D) Instradamento all'interno dell'impianto sportivo.**
- **E) Altre attività all'interno dell'impianto sportivo:** durante la durata di permanenza del pubblico all'interno dell'impianto sportivo, gli *steward* assicurano il controllo del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto.

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022

SEGUE: ORGANIZZAZIONE E SERVIZIO DEGLI STEWARD NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- **F) Assistenza alle persone diversamente abili.**
- **G) Attività in caso di violazione del regolamento d'uso.**
- **H) Documentazione delle attività:** l'attività svolta dagli *steward* ai sensi della lettera E), n. 4 e 8 e ai sensi della lettera G) è **documentata su modulistica predisposta dal DGE** e trasmessa al coordinatore del GOS per l'attività di competenza.
- **I) Ulteriori servizi ausiliari dell'attività di polizia:** per l'espletamento di tali servizi **non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.**

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



SEGUE: ORGANIZZAZIONE E SERVIZIO DEGLI STEWARD NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- L'Allegato D) prevede anche la possibilità di impiego di *steward esterni*:
- - *le società calcistiche organizzatrici, per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ad integrazione del proprio contingente, possono impiegare un'aliquota di steward individuata dalla società calcistica ospite.*
- *Tale aliquota non può superare il 50% del numero degli steward previsti per lo specifico impianto sportivo, in base alla proporzione di almeno 1/250 della capienza;*
- *l'impiego di steward a integrazione del contingente della società calcistica organizzatrice deve essere indicato nel «Piano operativo steward» (POS);*



SEGUE: ORGANIZZAZIONE E SERVIZIO DEGLI STEWARD NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- *gli steward inviati a integrare il contingente della società calcistica organizzatrice sono inseriti, in modo da poter essere distinti, nell'elenco nominativo degli steward (...) che il DGE è tenuto a comunicare al questore. Gli stessi partecipano a un briefing di ambientamento nell'impianto sportivo dove saranno impiegati, curato dal DGE della società calcistica organizzatrice, da tenersi almeno un'ora prima dell'inizio dei servizi, che dovranno essere svolti esclusivamente all'interno dell'impianto sportivo (incluse le pertinenze).*
- La Determinazione n. 39/2019, sopra richiamata, precisa che la definizione di *steward esterni* è da intendersi riferita al **contingente proveniente da strutture diverse rispetto a quelle di cui normalmente si avvale la società organizzatrice dell'evento** e, quindi, non solo a quello indicato dalla società ospite nei casi di *steward in trasferta* (Allegato D), punto 5).



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale

Bologna, 4 giugno 2022

SEGUE: ORGANIZZAZIONE E SERVIZIO DEGLI STEWARD NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Si deve, infine, rilevare che gli *steward* sono equiparati agli incaricati di un pubblico servizio, *ex art. 358 c.p.*, dal lato attivo, mentre **sono stati equiparati ai pubblici ufficiali limitatamente alle tutele penali introdotte dalla legge n. 217/2010** e successive modifiche, ovvero in caso di **lesioni personali gravi o gravissime subite dai medesimi** nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni sportive (art. 583-*quater* c.p.).

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale

Bologna, 4 giugno 2022

CRITERI ORGANIZZATIVI PER LICENZA UEFA

- Come è noto, nel Manuale per le licenze UEFA vengono descritte le principali mansioni svolte da alcune delle figure professionali disciplinate dal D.M. 13 agosto 2019.
- In particolare, con riferimento al **delegato/vice delegato per la gestione dell'evento**, si prevede che tali figure possano essere:
 - a) un *dipendente* della società di calcio richiedente la licenza,
 - oppure,
 - b) un *consulente esterno, delegato* dalla società richiedente la licenza, attraverso un *contratto scritto* (si richiama sul punto l'art. 16 del D.lgs. n. 81/2008, che disciplina, come già esaminato, la delega di funzioni).
-

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



SEGUE: CRITERI ORGANIZZATIVI PER LICENZE UEFA

- Per quanto riguarda gli **steward** quali addetti alla sicurezza, il Manuale UEFA ribadisce che gli stessi devono essere *opportunamente selezionati e formati* e possono essere:
 - a) *reclutati direttamente* dalla società richiedente la licenza,
 - oppure
 - b) *messi a disposizione da una società esterna autorizzata ai sensi di legge*, attraverso un *accordo scritto*.
 -
- Vengono quindi richiamate nel Manuale due ulteriori figure professionali di particolare rilevanza, **disciplinate** in questo caso dalla **normativa federale**.



SEGUE: CRITERI ORGANIZZATIVI PER LICENZE UEFA

- 1) *Supporter Liaison Officer* (meglio conosciuto come **SLO**), il quale costituisce il riferimento principale per la **tifoseria** e può essere:
 - a) un *dipendente* della società richiedente la licenza,
 - oppure
 - b) un *consulente esterno, delegato* dalla società richiedente la licenza, attraverso un *contratto scritto*.
- 2) *Disability Access Officer* (**DAO**), il quale ha il compito di garantire e migliorare l'accessibilità e la fruibilità delle strutture e dei servizi della società per le persone con disabilità.
 - Anche in questo caso tale figura professionale può essere:
 - a) un *dipendente* della società richiedente la licenza,
 - oppure



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022

SEGUE: CRITERI ORGANIZZATIVI PER LICENZE UEFA

- b) un *consulente esterno, delegato* dalla società richiedente la licenza, attraverso un *contratto scritto*.
- I principali compiti del DAO, descritti anche all'interno del *Disability Access Officer Handbook*, sono relativi al *coordinamento* e alla *promozione* di tutte quelle attività volte a rendere i servizi e le strutture (stadio, centro di allenamento, etc.) della società richiedente la licenza di *facile accesso e fruibilità* per le persone con disabilità.
- Il DAO *dovrà incontrare regolarmente* il management della società richiedente la licenza per *condividere* tutte le informazioni rilevanti relative alle proprie mansioni.



TRA OSSERVATORIO E PREVENZIONE

di **BIAGIO SCIORTINO**



Responsabile dell'Ufficio Sicurezza Impianti Sportivi della Lega Nazionale Dilettanti.
E' componente in rappresentanza della Lega Nazionale Dilettanti dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.





da dove partiamo: un po' di storia

Tacito racconta che, nel 59 d.C. sotto l'impero di Nerone, durante uno spettacolo di gladiatori una contesa tra gli abitanti di Nocera e quelli di Pompei, originata da futili motivi, degenerò in rissa: dagli insulti e sassate si passò all'uso delle spade. Il Senato romano vietò per 10 anni lo svolgimento a Pompei di simili manifestazioni e condannò all'esilio (**Daspo!**) i responsabili dei disordini.

Il **primo** episodio di violenza legato al calcio italiano è datato **5 luglio 1925** in occasione della finale interregionale (non esisteva ancora il campionato a girone unico) tra Genoa e Bologna quando i tifosi delle due squadre, alla stazione torinese di Porta Nuova, si scontrano.

Successivamente si registra una mega rissa tra giocatori con il coinvolgimento dei tifosi nel **derby romano** del 24 maggio **1931**. Interviene addirittura la polizia a cavallo per riportare la calma in campo. Il 24 febbraio di sei anni dopo (**1937**) stessa gara e stessi scontri.

rissa: dagli insulti e sassate si passò all'uso delle spade verno (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it

2



Fino alla fine degli anni '60 gli episodi di intolleranza riguardano gli arbitri (clamorosa l'invasione dei tifosi palermitani dopo la sconfitta casalinga del 16 marzo '69 contro il Napoli in occasione del quale viene preso di mira l'arbitro Antonio Sbardella tratto in salvo con l'ausilio di un elicottero).

E' **negli anni '70** che fa l'apparizione negli stadi una nuova tipologia di sostenitori, **l'ultras**. In questo periodo si rafforza il **legame fra gruppi ultras e gruppi politici estremisti**.

Il **28 aprile 1963**, il 48enne tifoso della Salernitana, Giuseppe Plaitano, muore raggiunto alla tempia da una pallottola vagante (colpo in aria) al termine della partita Salernitana-Potenza. E' il **primo morto** del calcio italiano.

> **la F.I.G.C. introduce l'istituto della «responsabilità oggettiva» (1965)**

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it

3



Dopo ogni episodio di violenza .. una legge

- **Legge 13 dicembre 1989, n. 401.**
Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e **tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive.**
- **Decreto Legge, 20/08/2001 n° 336**
Disposizioni urgenti per **contrastare i fenomeni di violenza** in occasione di competizioni sportive (Daspo con obbligo di firma)
- **Decreto Legge, 24/02/2003 n° 28**
Disposizioni urgenti per **contrastare i fenomeni di violenza** in occasione di competizioni sportive (possesso artifici pirotecnici, flagranza differita entro 36 ore, differimento o divieto di manifestazioni sportive)

6



- D.M. 06/06/05 - Modalità per l'installazione di sistemi di videosorveglianza negli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio. (GU n. 150 del 30/06/05)
- D.M. 06/06/05 - Decreto per l'emissione, distribuzione, vendita e cessione di titoli di accesso agli impianti sportivi
- Protocollo d'intesa per l'attuazione di misure di prevenzione integrate per la "sicurezza delle manifestazioni sportive"
- Direttiva del Ministro dell'interno del 14 agosto 2009 contenente misure finalizzate alla lotta contro la violenza negli stadi.

7



di cosa dovremmo parlare...

Società:

- maggiore collaborazione con le Forze dell'Ordine
- dialogo con la componente sana della propria tifoseria finalizzato ad isolare i violenti
- presa di coscienza della titolarità dell'evento: chi vi assiste deve rispettare le «nostre» regole
- adozione di misure organizzative finalizzate alla **prevenzione** di atti violenti

Va demolita la convinzione che lo stadio un luogo dove tutto è consentito soprattutto in ambito dilettantistico in quanto, a differenza dei campionati professionistici, non è contemplato il rispetto di alcune misure di prevenzione (stewarding, ticketing, videosorveglianza, tessera di fidelizzazione ecc.).

Educazione alla legalità

Difficile affrontare l'argomento *in questo preciso momento storico*. Fornirò solo qualche spunto di riflessione:

- **famiglia;**
- **scuola;**
- **livello culturale;**
- **contesto sociale.**



ATTIVITÀ DI PREVENZIONE NEL MONDO DEI DILETTANTI

In ambito dilettantistico, a differenza dei campionati professionistici, non è contemplato il rispetto di alcune misure di prevenzione (stewarding, ticketing, videosorveglianza, tessera di fidelizzazione ecc.).



DETERMINAZIONI stagione 2011/2012 nr . 33/2011 del 21 settembre 2011

Protocollo di lavoro sulle tifoserie di serie D:

Per gli incontri di calcio di serie D, connotati da profili di rischio **ma per i quali non appare necessario il rinvio alle valutazioni del CASMS**, il Questore della Provincia che ospita l'evento, a seguito di una riunione tecnica cui dovranno partecipare entrambe le Società Sportive, esprimerà il proprio parere di fattibilità in merito alle seguenti misure organizzative:

- ✓ vendita dei biglietti del settore ospiti sino alle ore 19.00 del giorno antecedente, **nel limite della capienza stabilita dall'Autorità di P.S.;**
- ✓ vendita dei tagliandi sotto la responsabilità della Società Sportiva in ricevitorie individuate d'intesa con le Questure interessate;

10



- ✓ impiego nel settore ospiti di volontari della Società ospitata con casacca riconoscibile (simile a quella degli steward);
 - ✓ adeguata comunicazione ai tifosi delle due Società Sportive.
- Il parere dovrà essere sottoposto alla preventiva valutazione di questo Osservatorio.

11



Aggiunto in un secondo momento

Trasmissione dell'elenco nominativo degli acquirenti alla Questura entro le ore 10 del giorno della gara.

12



Determinazione n. 11/2017 del 22 marzo 2017

Estensione del Protocollo di lavoro sulle tifoserie di serie D

Tenuto conto della Determinazione nr. 33/2011, che ha varato il "Protocollo di Lavoro sulle tifoserie di serie D", considerata l'efficacia delle misure organizzative introdotte con il suddetto protocollo per la gestione delle tifoserie in occasione delle gare calcistiche del Campionato di serie D, visto che le stesse misure sono state positivamente **testate anche in occasione di gare calcistiche relative all'attività dilettantistica a livello regionale**, l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

stabilisce

che il medesimo protocollo di misure organizzative **possa trovare applicazione per tutte le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti.**

13



Determinazione n. 20/2022 del 11 maggio 2022

Per gli incontri di calcio “Puteolana – Angrì” e “Licata – Giarre”, connotati da profili di criticità, i Questori di Napoli e Agrigento, a seguito di una riunione tecnica cui dovranno partecipare le società sportive interessate, vorranno valutare la fattibilità delle seguenti misure organizzative da adottare a cura delle compagini sportive:

- ✓ vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti sino alle ore 19:00 del giorno antecedente la gara, nel limite della capienza stabilito dalla Questura;
- ✓ vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti nelle ricevitorie individuate dalle società sportive interessate d’intesa con la Questura, sotto la responsabilità delle stesse, previa esibizione da parte dell’acquirente di un documento di identità;

14



- ✓ trasmissione, a cura delle società sportive “Angrì” e “Giarre”, dell’elenco degli acquirenti, rispettivamente, alle Questure di Napoli e Agrigento, comprensivo del nominativo e della data di nascita, entro le ore 10.00 del giorno della gara;
- ✓ impiego nel settore ospiti di volontari, rispettivamente, delle Società Sportive “Angrì”, e “Giarre” con casacca riconoscibile (simile a quella degli steward);
- ✓ adeguata comunicazione ai tifosi delle società sportive interessate.

15

ANDES ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022

ECESSO DI ... PREVENZIONE?

16

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it

ANDES ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELEGATI ALLA SICUREZZA

6 dicembre 2018

XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022

Mariano Calcio-Varese trasferta con restrizioni per motivi di ordine pubblico

Potranno arrivare a Mariano soltanto **24 tifosi del Varese.**

15 Shares



Mariano Calcio-Varese trasferta con restrizioni per motivi di ordine pubblico

Il Prefetto **Ignazio Coccia** infatti ha deciso di concedere l'ingresso allo stadio solo a 24 tifosi ospiti per motivi di ordine pubblico. Chi vorrà assistere alla partita, potrà acquistare i biglietti, fino ad esaurimento, presso la sede del Calcio Varese muniti di documento di identità in corso di validità, tassativamente entro e non oltre le ore 18 di venerdì 07 dicembre. La sede del Calcio Varese di Via Mercantini 15 (Zona Bustecche) è aperta dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

17

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it





ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022

Aperto agli ospiti lo stadio di Isernia



9 Febbraio 2018 | **Temi:** Sicurezza, Territorio

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Febbraio 2018, ore 08:38


Le misure della prefettura per l'incontro di calcio con il Venafro

Saranno 40 i tagliandi in vendita per il settore ospiti per l'incontro di calcio Isernia-Venafro, valevole per il campionato regionale di Eccellenza, in programma l'11 febbraio allo stadio "Lancellotta".

Lo ha deciso ieri il prefetto di Isernia Fernando Guida, presiedendo la riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quale segnale di apertura nei confronti delle società interessate e delle tifoserie, dopo che l'Osservatorio nazionale

18

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it




ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022


Stadio MARIO LANCELOTTA

Lo stadio, **inaugurato nel 1998**, sostituisce il vecchio e storico impianto situato al centro della città (ora abbattuto per fare posto all'auditorium di Isernia) che era intitolato alle vittime del X settembre 1943.


Il 15 novembre del 2008 è stato **intitolato a Mario Lancellotta** ex sindaco e presidente del Comitato Regionale CONI Molise tra il 1976 e il 1998. Fanno parte del complesso il campo da calcio in erba naturale dove gioca la società Città di Isernia, una pista di atletica e un campo da calcio in erba sintetica (antistadio) usato per gli allenamenti e come campo per il settore giovanile.




Inaugurazione
1998



Ubicazione
Contrada Tremolucci
(Località Le Piane)



Dal Settore A
Accesso ai disabili




Lo stadio è dotato di **tribuna stampa**

C


CAPIENZA STADIO

2.192


SPETTATORI



TRIBUNA COPERTA
Settore A
1.350



SETTORE OSPITI
Settore B
242



TRIBUNA METALLICA
Settore C
600

19

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it

XXV Congresso Nazionale
022

Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bitonto

Oggetto: verbale inerente operazioni compiute nel GOS relativo all'incontro di calcio "U.S.D. BITONTO CALCIO - CALCIO FOGGIA 1920" valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti (girone H, 12ª giornata, da tenersi in questo centro nella data del 1.12.19 alle ore 14.30).

Il 27 novembre 2019, alle ore 17.00, in Bitonto, negli uffici del Commissariato di P.S. di Bitonto è redatto il presente verbale, concernente le misure organizzative relative all'incontro BITONTO ed il CALCIO FOGGIA 1920, presso il locale stadio di calcio, tra l'USD Bitonto ed il calcio FOGGIA 1920, alle ore 14.30.

All'incontro sono presenti:

Per la Polizia di Stato: il primo Dirigente di Luciano DI PRISCO, il Vice Questore dr. GARGIULO Fabrizio, il V. Is. re della Polizia di Stato Lorenzo GIANNISCIPIO, in servizio presso il suddetto ufficio, l'ispettore Valente dell'Ufficio DIGOS della questura di Foggia; Per l'USD Bitonto e presente il segretario sportivo D'Ancelli Paolo e il responsabile dei servizi di steward Pasquale Africino; Per il CALCIO FOGGIA 1920 è presente lo SLO Domenico Cataneo.

I partecipanti sono stati qui convocati mediante comunicazione verbale e successivamente mediante l'invio a mezzo mail di apposita nota d'invito del 25.11.19 e 27.11.19.

Il dr. Di Prisco da atto di aver già avuto interlocuzione con il sig. Comandante della Polizia Locale che assicurerà dalle ore 13.00 l'impiego di n.3 pattuglie per i servizi di viabilità, coadiuvando l'installazione dei transennamenti siti su via De Michele.

Preliminarmente si affrontavano la seguenti criticità sinteticamente descritte: forte rivalità ed astio tra i supporter del Bari e dell'Andria da un lato e quelli del Foggia dall'altro; stretta vicinanza tra i supporter del Bari dell'Andria e del Bitonto, fatti accaduti in questo centro in occasione dell'ultimo analogo incontro di calcio che portarono all'arresto di 3 supporter del Bari.

Il dr. Di Prisco pone l'accento sulla mancanza di adeguati parcheggi nonché sull'assenza di una zona di prefiltraggio idonea a far fluire correttamente i tifosi: tanto premesso sorge la necessità di strutturare talune misure organizzative e di condotta sia delle società sportive che dei supporter per superare tali criticità, misure queste agevolate poi dal personale della DIGOS di Foggia che assisterà i supporter ospiti fornendo adeguato fattiva collaborazione al dirigente del servizio di OP.

20

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it

XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022


QUESTURA DI BARI
Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bitonto

3. vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti sino alle ore 19.00 del sabato antecedente la gara (30.11.19);
4. trasmissione a cura della società sportiva ospitante dell'elenco degli acquirenti al Comm.to di PS di Bitonto, comprensivo del nominativo e della data di nascita, entro le ore 19.30.00 della medesima giornata di sabato 30/11/19;
5. I supporter ospiti raggiungeranno questo centro esclusivamente con l'utilizzo di mezzi collettivi quali pullman da 50 posti nel numero massimo di 4 oltre a n/4 minivan (alla luce della limitazione dei ticket in vendita);
6. I supporter ospiti giungeranno in questo centro seguendo il seguente tragitto: Foggia, sp231 quindi al semaforo svolta in via Abbaticchio, settore ospiti;
7. I supporter ospiti verranno agganciati dalle FFOO per i servizi di scorta sulla sp 231, nelle vicinanze di Bitonto ed esattamente laddove termina la divisione delle 4 corsie venendo condotti nelle immediatezze dell'ingresso al loro settore;
8. La discesa dei supporter ospiti dai rispettivi pullman avverrà un pullman alla volta, creando così 5 distinti gruppi, previa indicazione delle FFOO e questo al fine di agevolare l'accesso allo stadio degli stessi tifosi attesa la mancanza di idonea area di parcheggio nonché la considerazione che gli stessi si troveranno in pubblica via transitabile da taluni veicoli, oltre alla ristrettezza strutturale dell'area di prefiltraggio che non consente il contenimento contestuale di tutte le 250 unità; la discesa dal pullman successivo avverrà ad avvenuto afflusso all'interno dello stadio del primo gruppo ripetendo poi l'operazione anzidetta. Le predette operazioni saranno agevolate anche dall'ausilio del personale della DIGOS di Foggia nonché dello SLO;
9. adeguata comunicazione ai tifosi delle Società Sportive interessate delle presenti disposizioni del relativo contenuto e connesse prescrizioni.
10. la società del Bitonto garantirà la presenza totale di non meno di n.25 steward, da dislocarsi come da indicazioni del Dirigente del Servizio di OP;

21

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it





ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022

CAMPOBASSO, CI RISIAMO!

Come accaduto anche lo scorso anno, sono arrivate dalla questura di Campobasso delle assurde restrizioni per la trasferta di sabato prossimo 21 aprile.

Numero limitato di 50 biglietti per il settore ospiti, tutti rigorosamente nominativi e da acquistare entro il giorno antecedente la gara.

La nostra risposta?

NON CI SAREMO!

Siamo stufi di dover continuare a subire queste limitazioni. Perché dover "concedere" l'accesso a sole 50 persone in uno stadio simile? E gli altri? Perché devono restare fuori? Come potremmo scegliere?

A malincuore, siamo costretti a restare a casa.


22

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA


XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022

Ministero dell'Interno 

Questura di Catania

0017547 del 22/02/2022 Uscita Cod. Amm. m_it


22/02/2022 16:39:30

QUESTURA DI CATANIA 

Cat.A.4/21/Gab. Catania 22 febbraio 2022

OGGETTO: *Campionato di calcio serie D, girone I, Stagione - 2021/2022 - Incontro di calcio tra le squadre : Giarre calcio 1946 vs. A.S.D. Acireale, previsto per giorno 27 febbraio 2022 alle ore 15.00, presso lo stadio di Giarre.*

Convocazione Tavolo Tecnico mercoledì 23 febbraio Ore 09.30



A.S.D. GIARRE 1946
MATR. FED- 935692 VIA OLIMPIA, SNC - 95014 - GIARRE (CT)
P. IVA 05383870879 - CF: 92033880870

Spett.le
A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946
e-mail: segreteria generale@acirealecalcio.com

Oggetto: Gara campionato Serie D "Giarre 1946/Città di Acireale 1946" del 27/02/2022

In riferimento a quanto disposto dalla Questura di Catania, durante il tavolo tecnico di stamattina, con la presente si porta a conoscenza che il numero di biglietti destinato alla tifoseria ospite per la gara indicata in oggetto è di 40 (quaranta) e che gli stessi dovranno essere venduti in prevendita, presso un vostro point di riferimento entro le ore 19:00 del giorno antecedente la gara. In virtù di ciò, siamo in attesa di ricevere le vostre indicazioni sulle modalità di consegna dei suddetti biglietti, così da facilitarvi l'iter di vendita.

23

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it



ANDES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELEGATI ALLA SICUREZZA

XXV Congresso Nazionale
Bologna, 4 giugno 2022

Grazie

A.N.D.E.S. - Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza - Piazza Matteotti, 25 - 41030 Bomporto (MO) Italy - info@associazioneandes.it - www.associazioneandes.it

